

Regolamento di previdenza 2014

Seconda parte: disposizioni generali

Il presente regolamento è valido dal 1° gennaio 2014 e sostituisce tutte le disposizioni precedenti.

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

Sommario

1.	Disposizioni generali	6
1.1	Nome e scopo	6
1.2	Rapporto rispetto alla LPP e alla LFLP	6
1.3	Convenzione d'affiliazione e adesione	6
1.4	Protezione dei dati	6
1.5	Copie omosessuali in unione domestica registrata	6
2.	Affiliazione all'assicurazione di previdenza	7
2.1	Cerchia delle persone assicurate	7
2.2	Notifica	7
2.3	Inizio dell'assicurazione di previdenza	7
2.4	Copertura previdenziale definitiva	8
2.5	Copertura previdenziale provvisoria, riserva ed esclusione di prestazioni	8
2.6	Violazione dell'obbligo di dichiarazione	9
2.7	Certificato personale	9
3.	Basi di calcolo	9
3.1	Età determinante	9
3.2	Età di pensionamento	9
3.3	Salario assicurato	10
3.4	Salario annuo AVS in caso di inizio o fine dell'assicurazione nel corso dell'anno	10
3.5	Diminuzione temporanea del salario annuo AVS	10
3.6	Avere e accrediti di vecchiaia	10
3.7	Aliquota di conversione	11
4.	Prestazioni di vecchiaia	11
4.1	Rendita di vecchiaia	11
4.2	Capitale di vecchiaia	11
4.3	Pensionamento flessibile	12
5.	Prestazioni d'invalidità	13
5.1	Definizioni	13
5.2	Esonero dal pagamento dei contributi	14
5.3	Rendita di invalidità	14
5.4	Modifica del grado d'invalidità	15
5.5	Rendita per figli d'invalido	15
5.6	Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione	15
5.7	Importi limite per gli assicurati parzialmente invalidi	15
6.	Prestazioni per superstiti	16
6.1	Rendita per coniuge superstite	16
6.2	Rendita per il convivente superstite	17
6.3	Rendita per orfani	17
6.4	Capitale di decesso	17
7.	Figli aventi diritto a una rendita	18
8.	Disposizioni comuni per tutte le prestazioni	18
8.1	Obbligo di prestazione	18
8.2	Restituzione di prestazioni percepite indebitamente	18
8.3	Coordinamento con la LAINF e la LAM	18
8.4	Riduzione delle prestazioni previdenziali	19
8.5	Surrogazione e cessione dei diritti	19
8.6	Prescrizione	19
8.7	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	20
8.8	Fondo di garanzia	20
8.9	Versamento	20
8.10	Giustificazione del diritto alle prestazioni	21
8.11	Impignorabilità e incedibilità dei diritti	21
8.12	Modifica della forma delle prestazioni alla scadenza	21
9.	Libero passaggio	22

9.1	Uscita dalla Cassa pensione.....	22
9.2	Importo della prestazione di libero passaggio	22
9.3	Esigibilità e utilizzazione della prestazione di libero passaggio.....	22
9.4	Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio.....	23
9.5	Uscita di una ditta affiliata	24
10.	Promozione della proprietà abitativa con i fondi della previdenza professionale	24
10.1	Principi.....	24
10.2	Costituzione in pegno.....	24
10.3	Prelievo anticipato	25
10.4	Assicurazione complementare	26
11.	Finanziamento della previdenza	26
11.1	Contributi	26
11.2	Altre fonti di finanziamento.....	27
12.	Organizzazione	27
13.	Obbligo d'informazione e di notifica	28
13.1	Obbligo d'informazione	28
13.2	Obbligo di notifica.....	28
13.3	Notifica dei salari annui soggetti all'AVS.....	28
13.4	Elaborazione e trasmissione di dati personali.....	28
13.5	Certificati personali.....	28
13.6	Ritardo nella notifica e infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica.....	28
14.	Informazioni (trasparenza)	28
14.1	Informazioni alle persone assicurate	28
14.2	Dati della compagnia gerente	29
14.3	Rilascio di informazioni alle persone assicurate	29
15.	Disposizioni finali.....	29
15.1	Controversie giuridiche	29
15.2	Luogo di adempimento.....	29
15.3	Modifiche del Regolamento	29
15.4	Lacune nel regolamento.....	29
15.5	Disposizioni transitorie	29
15.6	Entrata in vigore	29
Allegato 1:	Tabelle d'acquisto	30
1.	Tabella d'acquisto per i piani di base LPP	30
2.	Tabella d'acquisto per i piani di risparmio.....	31

Definizioni

Nel presente regolamento sono impiegate le seguenti definizioni:

Associazioni	Unione professionale svizzera dell'automobile (UPSA), Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG), 2ruote Svizzera e Unione Svizzera dei Carrozzeri (USIC)
proparis	proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna;
Consiglio di fondazione	Organo supremo di proparis;
Cassa pensione	La «Cassa pensione MOBIL», istituzione di previdenza nel quadro della proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera;
Commissione d'assicurazione	Organo paritetico della cassa pensione;
Ditta affiliate	Ditte affiliate all'associazione
Lavoratori indipendenti	Lavoratori di ditte affiliate che versano contributi in qualità di indipendenti ai sensi dell'AVS
Dipendenti	Persone che esercitano un'attività al servizio delle ditte affiliate
Organo d'applicazione	Cassa di compensazione MOBIL; quest'ultima è incaricata da proparis della gestione amministrativa della previdenza professionale della cassa pensione;
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Compagnia gerente	AXA Vita SA

Il regolamento si compone di tre parti.

La **prima parte** comprende il **piano di previdenza**, che disciplina in particolare la cerchia delle persone assicurate, le basi di calcolo nonché il tipo di prestazioni di previdenza e la loro entità. Il datore di lavoro distribuisce il piano di previdenza a tutte le persone assicurate.

La **scala dei contributi** è parte integrante del piano di previdenza e precisa le modalità di finanziamento della previdenza. Viene consegnata a ogni persona assicurata per il tramite del datore di lavoro.

La **seconda parte** comprende le **disposizioni generali** la cui consegna alle ditte affiliate e alle persone assicurate è facoltativa. Su richiesta della ditta affiliata o della persona assicurata, le disposizioni generali vengono trasmesse in forma cartacea.

La **terza parte** comprende i piani di previdenza validi per l'impresa assicurata e la relativa ripartizione degli assicurati ai singoli piani sulla base di criteri oggettivi, riportati nell'**appendice alla convenzione d'adesione**.

La prima e la seconda parte del regolamento di previdenza sono disponibili in forma elettronica sulla homepage dell'organo d'applicazione.

1. Disposizioni generali

1.1 Nome e scopo

- 1.1.1 Con il nome “proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera” (proparis), Berna, opera dal 1957 una fondazione costituita con atto pubblico dall’Unione svizzera delle arti e mestieri ai sensi dell’art. 80 segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 LPP.
- 1.1.2 Scopo della proparis è offrire e mettere in atto la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità a favore dei lavoratori dipendenti e indipendenti del settore.
- 1.1.3 Per raggiungere il suo scopo, la proparis può stipulare contratti d’assicurazione o subentrare in contratti esistenti, figurando essa stessa come contraente e beneficiaria.

1.2 Rapporto rispetto alla LPP e alla LFLP

- 1.2.1 La proparis è un’istituzione di previdenza che attua l’assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP e la previdenza più estesa. In conformità all’art. 48 LPP, è iscritta nel registro della previdenza professionale presso l’autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP di Berna (BBSA). Le prestazioni della proparis corrispondono almeno a quelle prescritte dalla LPP e dalla LFLP. A tal riguardo la fondazione effettua per ogni persona assicurata secondo la LPP un “calcolo di conformità” dal quale risulta l’ammontare dell’avere di vecchiaia e delle prestazioni minime ai sensi della LPP e della LFLP.
- 1.2.2 I piani di previdenza della proparis sono fondati sul sistema del primato dei contributi di cui all’art. 15 LFLP.

1.3 Convenzione d’affiliazione e adesione

- 1.3.1 Le associazioni si sono affiliate alla proparis in virtù di una convenzione d’affiliazione. La Cassa pensione costituita per le associazioni, dotata di contabilità propria, ha lo scopo di offrire ai lavoratori indipendenti e alle ditte affiliate, con una soluzione semplice e a costi contenuti, la copertura previdenziale ai sensi della LPP ed eventualmente la copertura di un fabbisogno previdenziale più esteso nell’ambito del secondo pilastro.
- 1.3.2 La singola ditta affiliata e il lavoratore indipendente aderiscono alla Cassa pensione in virtù di un’apposita convenzione. Alla convenzione d’adesione vengono allegati (terza parte del regolamento di previdenza) i piani di previdenza validi per la ditta affiliata o il lavoratore indipendente.

1.4 Protezione dei dati

- 1.4.1 Nel trattamento dei dati personali degli assicurati vengono rispettate le disposizioni di legge.
- 1.4.2 I dati sensibili delle persone assicurate possono essere trasmessi a eventuali coassicuratori, riassicuratori o terzi purché a scopi di previdenza, in particolare ai fini dell’esame della proposta, dell’esecuzione del contratto, della liquidazione dei casi di prestazione e del regresso nei confronti dell’assicurazione di responsabilità civile.

1.5 Coppie omosessuali in unione domestica registrata

L’unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio per tutta la sua durata. In caso di decesso di uno dei partner dello stesso sesso, il superstite è equiparato al vedovo/alla vedova. Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

2. Affiliazione all'assicurazione di previdenza

2.1 Cerchia delle persone assicurate

- 2.1.1 Alla Cassa pensione vengono affiliati tutti i lavoratori dipendenti e indipendenti appartenenti alla cerchia di persone assicurate specificata nel piano di previdenza. I nominativi di tutti i dipendenti da assicurare devono essere notificati dal datore di lavoro.
- 2.1.2 Le seguenti categorie di dipendenti sono escluse dalla previdenza obbligatoria ai sensi della LPP:
- a. i dipendenti con i quali la ditta affiliata ha stipulato un contratto di lavoro per una durata massima di tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre questo termine, il dipendente deve essere assicurato dal momento in cui è stata convenuta la proroga; qualora più assunzioni consecutive presso il medesimo datore di lavoro durino complessivamente più di tre mesi e non vi siano interruzioni che superino tale termine, il dipendente risulta assicurato a partire dall'inizio del quarto mese complessivo;
 - b. i dipendenti già assicurati obbligatoriamente altrove nell'ambito della loro attività principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come professione principale;
 - c. i dipendenti che svolgono in Svizzera un'attività a carattere temporaneo o presumibilmente temporaneo e che beneficiano di una sufficiente copertura previdenziale all'estero, a condizione che inoltrino domanda d'esenzione dall'assicurazione obbligatoria.
- 2.1.3 Non sono assicurati nella Cassa pensione:
- a. i dipendenti il cui grado d'invalidità ammonta almeno al 70 per cento ai sensi dell'AI e i dipendenti provvisoriamente riassicurati in conformità all'art. 26a LPP;
 - b. i dipendenti che hanno superato l'età di pensionamento di cui al piano di previdenza (punto 2. A).
- 2.1.4 L'affiliazione alla Cassa pensione può essere richiesta anche dai lavoratori indipendenti. Se questi ultimi sono coperti a livello facoltativo nell'ambito della LPP, si applicano per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria previste per i dipendenti. Restano riservate le disposizioni di cui ai punti 2.4.2 e 2.6.

2.2 Notifica

- 2.2.1 Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'organo d'applicazione tutte le persone da assicurare alla previdenza secondo il relativo piano. La notifica deve essere effettuata con l'apposito modulo e va presentata al più tardi entro i successivi 14 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.
- 2.2.2 La persona da assicurare ed eventualmente il datore di lavoro sono tenuti rispondere in modo veritiero e completo alle domande concernenti la capacità al lavoro e le condizioni di salute. La notifica di dati inesatti o incompleti viene considerata come violazione dell'obbligo di dichiarazione ai sensi del punto 2.6.

2.3 Inizio dell'assicurazione di previdenza

- 2.3.1 Per il dipendente l'assicurazione di previdenza decorre dall'inizio del rapporto di lavoro, al più presto, tuttavia,
- a. il 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per la copertura dei rischi d'invalidità e di decesso;
 - b. il 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età, inoltre, anche per le prestazioni di vecchiaia.
- Il piano di previdenza può sancire un'altra regolamentazione.
- 2.3.2 Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione inizia dal momento in cui la notifica perviene all'organo d'applicazione, non prima, tuttavia, della data d'inizio indicata nella notifica.

- 2.3.3 Sono fatte salve un'eventuale clausola di riserva per ragioni di salute e un'esclusione di prestazioni.
- 2.3.4 Le persone che, all'atto dell'affiliazione alla Cassa pensione, risultano parzialmente invalide vengono assicurate solo in misura corrispondente al grado della loro capacità lavorativa. Gli importi limite previsti dalla LPP vengono conseguentemente ridotti.
- 2.3.5 La persona assicurata è tenuta a trasferire alla Cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituzioni di previdenza o di libero passaggio. Su richiesta dell'organo d'applicazione, va consentita la presa in visione del conteggio relativo alla prestazione di libero passaggio del precedente rapporto di previdenza.

2.4 Copertura previdenziale definitiva

- 2.4.1 La copertura previdenziale si riferisce in maniera definitiva e incondizionata alle prestazioni minime LPP e a quelle acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita, purché esse fossero assicurate senza riserve presso l'istituto di previdenza precedente. Le prestazioni acquisite con il trasferimento della prestazione di libero passaggio vengono calcolate secondo la logica della LPP. La copertura previdenziale inizia con il rapporto di previdenza ai sensi del punto 2.3.
- 2.4.2 Per i lavoratori indipendenti che si assicurano a titolo facoltativo ai sensi della LPP, può essere posta anche in ambito obbligatorio una clausola di riserva per ragioni di salute, limitata al massimo a tre anni per i rischi di invalidità e di decesso. Non è tuttavia consentito applicare una clausola di riserva alle prestazioni minime della LPP qualora il lavoratore indipendente sia stato precedentemente assicurato a titolo obbligatorio per un periodo di almeno sei mesi e si assoggetti volontariamente alla LPP entro un anno.
- 2.4.3 Per le restanti prestazioni, la copertura previdenziale è definitiva e incondizionata, purché all'inizio dell'assicurazione o in fase di aumento delle prestazioni la persona assicurata risulti pienamente abile al lavoro e le prestazioni regolamentari o il salario assicurato non superino il limite fissato dalla Cassa pensione. In caso contrario, queste prestazioni sono assicurate solo a titolo provvisorio.
- Ai sensi della presente disposizione, non è considerata pienamente abile al lavoro la persona assicurata che, all'inizio della previdenza o in fase di aumento delle prestazioni,
- deve astenersi totalmente o parzialmente dal lavoro per ragioni di salute,
 - riscuote un'indennità giornaliera per malattia o infortunio,
 - è stata notificata all'Assicurazione federale per l'invalidità,
 - beneficia di una rendita per invalidità totale o parziale, oppure
 - non può esercitare pienamente, per motivi di salute, un'attività lucrativa conforme alla sua formazione e alle sue capacità professionali.

2.5 Copertura previdenziale provvisoria, riserva ed esclusione di prestazioni

- 2.5.1 L'organo d'applicazione della Cassa pensione informa per iscritto la persona assicurata qualora determinate prestazioni sovraobbligatorie possano essere assicurate solo provvisoriamente e chiede di specificare ulteriori dati circa il proprio stato di salute (questionario con le domande concernenti lo stato di salute). Se necessario, è possibile altresì interpellare un medico o prescrivere una visita medica. L'esame dello stato di salute è gratuito per la persona assicurata. A tal fine, la persona assicurata solleva il medico dall'obbligo di riservatezza professionale.
- 2.5.2 Se durante la copertura provvisoria subentra un evento assicurato,
- le prestazioni che sono state acquisite con la prestazione di libero passaggio trasferita e che erano state assicurate dalla precedente istituzione di previdenza con riserva vengono versate tenendo conto di tale clausola;
 - le prestazioni assicurate provvisoriamente non vengono versate se l'evento previdenziale è imputabile a una causa (infortunio, malattia, infermità) preesistente all'inizio della copertura provvisoria.

2.5.3 In base alla documentazione in suo possesso, l'organo d'applicazione può porre una clausola di riserva per ragioni di salute sui rischi sovraobbligatori di invalidità e decesso oppure escludere determinate prestazioni. La durata della riserva ammonta al massimo a cinque anni. La nuova istituzione di previdenza può mantenere l'eventuale clausola di riserva della precedente istituzione, ma per il calcolo della sua durata deve tenere conto del periodo già trascorso dalla sua introduzione.
Se durante il periodo di validità della riserva interviene un'incapacità lavorativa o un decesso, le prestazioni restano limitate anche dopo la scadenza della riserva. La limitazione delle prestazioni vale anche per i casi d'invalidità riconducibili a un'incapacità lavorativa subentrata durante il periodo di validità della riserva.

2.5.4 Dopo aver ricevuto il questionario con le domande concernenti lo stato di salute o dopo aver concluso l'esame dello stato di salute, l'organo d'applicazione comunica per iscritto al datore di lavoro (nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati) e alla persona assicurata se la copertura previdenziale sia nella norma o soggetta a riserva ovvero se sia esclusa.

2.6 Violazione dell'obbligo di dichiarazione

2.6.1 Qualora la persona assicurata riporti dati inesatti o ometta fatti (violazione dell'obbligo di dichiarazione) sul modulo di notifica o sul questionario con le domande concernenti lo stato di salute ovvero si rifiuti di sottoporsi all'esame dello stato di salute, l'organo d'applicazione può comunicare alla persona assicurata, entro sei mesi da quando è venuta a conoscenza con certezza della violazione dell'obbligo di dichiarazione o dal rifiuto di sottoporsi all'esame, il recesso dalla parte sovraobbligatoria del contratto di previdenza a mezzo lettera raccomandata; in caso di lavoratori indipendenti, la Cassa pensione può recedere dall'intero contratto di previdenza.

2.6.2 Qualora sia già subentrato un caso di previdenza legato al fatto omissivo o inesatto, l'organo d'applicazione può ridurre o negare le prestazioni previdenziali previste dal regime sovraobbligatorio ed esigere la restituzione di eventuali prestazioni pagate in eccesso.

2.7 Certificato personale

2.7.1 Ogni persona assicurata riceve quale conferma della sua ammissione alla Cassa pensione un certificato personale con i dati per lei rilevanti. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica del rapporto di previdenza nel corso dell'anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti.

2.7.2 Il certificato personale contiene, in particolare, informazioni in merito al salario assicurato, ai contributi annui, all'eventuale avere di vecchiaia e ai diritti alle prestazioni.

2.7.3 Il certificato personale viene inoltrato in busta chiusa al datore di lavoro affinché lo trasmetta ai dipendenti assicurati.

3. Basi di calcolo

3.1 Età determinante

L'età determinante per l'ammontare di contributi e accrediti di vecchiaia e per il calcolo del supplemento di cui all'art. 17 cpv. 1 LFLP risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. In tutti gli altri casi, l'età al momento del calcolo viene determinata in anni e mesi interi.

3.2 Età di pensionamento

L'età di pensionamento si basa su quanto stabilito dal piano di previdenza (punto 2. A). Il diritto alle prestazioni di vecchiaia assicurate conformemente al piano di previdenza matura al raggiungimento dell'età di pensionamento.

3.3 Salario assicurato

Per la determinazione del salario assicurato valgono le disposizioni del piano di previdenza; non vengono considerati eventuali indennizzi relativi a un'attività lucrativa svolta presso un altro datore di lavoro. Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS assicurato corrisponde al reddito annuo AVS assicurato.

In un piano di previdenza separato, la Cassa pensione può sancire che, per gli assicurati il cui salario – dopo il compimento del 58° anno d'età – si è ridotto di non oltre la metà senza essersi avvalsi di un prelievo parziale anticipato delle prestazioni di vecchiaia, la previdenza continui, su richiesta della persona assicurata, per il salario precedentemente assicurato. I costi che ne derivano sono interamente a carico della persona assicurata. I contributi relativi alla prosecuzione dell'assicurazione sono esclusi dalla parità dei contributi ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LPP e dell'art. 331 cpv. 3 CO.

Se una persona assicurata diventa inabile al lavoro, le sue prestazioni d'invalidità sono calcolate in base all'ultimo salario valido prima dell'incapacità lavorativa.

3.4 Salario annuo AVS in caso di inizio o fine dell'assicurazione nel corso dell'anno

Se nel piano di previdenza (punto 2. B) viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituzione di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

3.5 Diminuzione temporanea del salario annuo AVS

Se il salario annuo AVS diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o maternità, il salario assicurato nei piani di previdenza ai sensi della LPP rimane in vigore almeno fino al termine dell'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro in base all'art. 324a CO o del congedo di maternità in base all'art. 329f CO.

Durante questo periodo i contributi della persona assicurata e della ditta affiliata devono essere versati integralmente. Tuttavia, la persona assicurata può chiedere una riduzione del salario assicurato. In tal caso l'obbligo di versamento dei contributi del dipendente e della ditta affiliata sussiste solo in base a questo salario assicurato ridotto.

3.6 Avere e accrediti di vecchiaia

3.6.1 Se il piano di previdenza non prevede una diversa regolamentazione, a partire dal 1° gennaio susseguente il compimento del 24° anno d'età viene gestito per ogni assicurato un avere di vecchiaia individuale composto:

- a. dalle prestazioni di libero passaggio trasferite;
- b. dagli accrediti di vecchiaia;
- c. dagli eventuali riscatti e versamenti facoltativi;
- d. dagli interessi.

3.6.2 Nei piani di previdenza LPP, l'aver di vecchiaia si articola in una parte obbligatoria e in una sovraobbligatoria. La porzione obbligatoria corrisponde all'aver di vecchiaia minimo previsto dagli artt. 15 e 16 LPP. La differenza tra la parte obbligatoria e l'aver di vecchiaia complessivo è chiamata parte sovraobbligatoria.

3.6.3 L'aver di vecchiaia si riduce in seguito a:

- a. prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni;
- b. versamenti a seguito di divorzio.

3.6.4 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.

3.6.5 Gli interessi vengono calcolati in base all'aver di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno precedente e accreditati all'aver di vecchiaia alla fine dell'anno civile.

Gli interessi sui riscatti e i versamenti facoltativi, nonché sui prelievi vengono calcolati pro rata nell'anno in cui sono stati effettuati. Gli accrediti di vecchiaia vengono remunerati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per i casi di previdenza e le uscite nel corso dell'anno, l'interesse relativo all'anno in corso viene calcolato proporzionalmente sul saldo dell'avere di vecchiaia al termine dell'anno precedente fino al subentro del caso di previdenza o al trasferimento della prestazione di libero passaggio. L'organo d'applicazione informa le persone assicurate, per il tramite del datore di lavoro, in merito al tasso d'interesse stabilito dalla commissione d'assicurazione. Quest'ultima può fissare tassi differenti per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia.

3.7 Aliquota di conversione

- 3.7.1 L'aliquota di conversione per la determinazione della rendita di vecchiaia viene stabilita dalla commissione d'assicurazione. Quest'ultima può fissare aliquote differenti per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'avere di vecchiaia. Per le persone invalide la cui rendita di invalidità viene convertita in una rendita di vecchiaia, si applicano le aliquote di conversione vigenti per la relativa età al momento della conversione.
- 3.7.2 L'aliquota di conversione viene comunicata alle persone assicurate per il tramite del datore di lavoro.

4. Prestazioni di vecchiaia

4.1 Rendita di vecchiaia

- 4.1.1 **Diritto alla rendita**
Il diritto alla rendita di vecchiaia sussiste, a condizione che il piano di previdenza (punto 2. A) contempli la rendita di vecchiaia, al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento sancita nel piano di previdenza. Gli assicurati invalidi hanno diritto alla rendita di vecchiaia qualora, nel momento in cui subentra l'incapacità al lavoro all'origine dell'invalidità, abbiano raggiunto l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza (punto 2. A). Il diritto alla rendita cessa con la morte del beneficiario.
- 4.1.2 **Importo della rendita di vecchiaia**
L'importo della rendita di vecchiaia è il risultato della moltiplicazione dell'avere di vecchiaia disponibile all'atto del pensionamento per l'aliquota di conversione vigente in quel momento (punto 3. A del piano di previdenza). Se la rendita di vecchiaia sostituisce una rendita d'invalidità ai sensi della LPP, il suo ammontare corrisponde come minimo all'importo della rendita d'invalidità LPP che è stata sostituita, inclusi tutti gli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi effettuati fino a quel momento ai sensi del punto 8.7.
- 4.1.3 **Rendita per figli di pensionato**
La persona assicurata ha diritto alla rendita per figli di pensionato se percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto ai sensi del punto 7. Il diritto alla rendita cessa nel momento in cui le condizioni ai sensi del punto 7 non risultano più soddisfatte oppure in caso di decesso della persona assicurata. L'ammontare della rendita per figli di pensionato è stabilito nel piano di previdenza (punto 3. A).

4.2 Capitale di vecchiaia

Se il piano di previdenza (punto 3. A) riconosce come prestazione di vecchiaia il capitale di vecchiaia, l'avere di vecchiaia disponibile il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento sancita nel piano di previdenza (punto 2. A) diventa esigibile. Se il piano di previdenza (punto 3. A) riconosce come prestazione di vecchiaia la rendita di vecchiaia, la persona assicurata ha la possibilità, ai sensi del punto 8.9.4, di esigere anziché la rendita di vecchiaia il versamento in capitale di una parte o dell'intero avere di vecchiaia. La prestazione di capitale è consentita soltanto previo consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere ufficialmente autenticata.

In caso di prelievo parziale del capitale, si utilizza in primo luogo l'eventuale porzione sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia e successivamente quella obbligatoria. Le prestazioni ottenute mediante l'acquisto di periodi contributivi possono essere riscalate nei successivi tre anni unicamente sotto forma di rendita.

4.3 Pensionamento flessibile

4.3.1 Versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia

4.3.1.1 Le persone assicurate per le quali non vengono versate delle prestazioni d'invalidità (rendita e/o esonero dal pagamento dei contributi) possono chiedere che il versamento della prestazione di vecchiaia assicurata ai sensi del piano di previdenza inizi al più presto a partire dal compimento del 58° anno d'età, a condizione che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. La relativa domanda deve essere inoltrata all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del termine auspicato.

4.3.1.2 L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia versate anticipatamente (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale) dipende dall'importo dell'aver di vecchiaia effettivamente disponibile in base al piano di previdenza (punto 2. C). L'aver di vecchiaia è convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione ridotta secondo principi attuariali. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi o conviventi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata. L'eventuale domanda di versamento del capitale ai sensi del punto 8.9.4 deve giungere all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima dell'effettivo versamento delle prestazioni di vecchiaia.

4.3.1.3 Se la persona assicurata diventa invalida durante il periodo che intercorre tra il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia e l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A), essa non ha diritto alle prestazioni d'invalidità per la porzione di prestazioni di vecchiaia prelevata.

4.3.2 Prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia

4.3.2.1 Le persone assicurate per le quali non vengono versate prestazioni d'invalidità e che continuano a esercitare la loro attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A) possono chiedere, finché continuano a lavorare, che il versamento della prestazione di vecchiaia sia differito al massimo di cinque anni.

4.3.2.2 La relativa domanda deve essere inoltrata all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Durante il periodo di differimento le persone assicurate possono proseguire i loro rapporti di previdenza con o senza pagamento dei contributi. Non sono dovute prestazioni d'invalidità; se la persona assicurata diventa inabile al lavoro durante questo periodo, dal primo giorno del mese successivo al termine dell'obbligo di versamento o del pagamento continuato del salario è dovuta la prestazione di vecchiaia.

4.3.2.3 L'ammontare delle prestazioni di vecchiaia il cui versamento è stato differito (rendita di vecchiaia o prestazione di capitale, quando si ricorre all'opzione del versamento sotto forma di capitale ai sensi del punto 8.9.4) dipende dall'importo dell'aver di vecchiaia disponibile all'atto del pensionamento conformemente al punto 2. C del piano di previdenza. In questo caso l'aver di vecchiaia viene convertito in rendita mediante un'aliquota di conversione aumentata in base a principi attuariali. L'ammontare delle eventuali rendite per figli di pensionato, per coniugi o conviventi superstiti e orfani dipende dall'importo della rendita di vecchiaia erogata. In caso di decesso della persona assicurata durante il periodo di differimento, ai fini della determinazione delle rendite per coniugi o conviventi superstiti e orfani tale persona risulta beneficiaria della rendita di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso; un eventuale capitale di decesso diventa esigibile soltanto qualora l'aver di vecchiaia disponibile alla fine del mese del decesso non sia necessario per il finanziamento delle prestazioni per superstiti maturate.

4.3.3 Versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia

- 4.3.3.1 Un versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia assicurate ai sensi del piano di previdenza è possibile al più presto a partire dal compimento del 58° anno d'età e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento in conformità al piano di previdenza (punto 2. A) e presuppone inoltre una corrispondente riduzione del grado d'occupazione. L'età di pensionamento si considera raggiunta nella misura del versamento.
- 4.3.3.2 Per il prelievo parziale delle prestazioni di vecchiaia vigono le seguenti disposizioni:
- il versamento ha luogo nella misura della riduzione del grado d'occupazione; il prelievo parziale presuppone una riduzione del salario o del reddito soggetto all'AVS;
 - Il pensionamento completo può avvenire in non oltre tre tappe, di cui al massimo due con prestazione di capitale. Ogni riduzione deve ammontare come minimo al 20% di un orario di lavoro a tempo pieno;
 - il grado di occupazione ridotto non può più venire aumentato relativamente ad altri versamenti parziali di prestazioni di vecchiaia;
 - il versamento parziale si effettua sull'eventuale quota sovraobbligatoria della previdenza e, qualora questa fosse insufficiente, sulla parte obbligatoria;
 - in caso di versamento parziale prima o dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A), la rendita di vecchiaia viene calcolata in base ai principi attuariali con un'aliquota di conversione ridotto o maggiorato;
 - una volta effettuato un primo versamento parziale di prestazioni di vecchiaia, non sono più possibili acquisti di anni di contribuzione, eccezion fatta per le prestazioni riacquistate nell'ambito del divorzio;
 - per ogni anno civile è possibile un unico versamento parziale;
 - il versamento parziale precedente il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A) presuppone la totale capacità lavorativa della persona assicurata.
- Il trattamento fiscale dei versamenti parziali di prestazioni di vecchiaia dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La persona assicurata è responsabile di chiarire il relativo trattamento fiscale.

5. Prestazioni d'invalidità

5.1 Definizioni

In relazione alle prestazioni d'invalidità vigono le seguenti definizioni dei termini:

- È considerata **incapacità lavorativa** qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata possono essere prese in considerazione mansioni ragionevolmente esigibili in un'altra professione o un altro campo d'attività.
- È considerata **incapacità di guadagno** la perdita, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato di cui si tratta e che permane anche dopo che siano state applicate le cure e le misure d'integrazione ragionevoli.
Per stabilire se sussiste incapacità di guadagno si tiene conto esclusivamente delle conseguenze di un pregiudizio alla salute. Sussiste inoltre incapacità di guadagno qualora essa sia obiettivamente irrimediabile.
- È considerata **invalidità** l'incapacità di guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.
Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete.
Per valutare la presenza di un'invalidità sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'invalidità soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

5.2 Esonero dal pagamento dei contributi

- 5.2.1 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, assicurato secondo il piano di previdenza, insorge al termine del periodo di incapacità lavorativa pari ad almeno il 40% definito nel piano di previdenza (punto 3. B).
Qualora non sussista alcun diritto a una rendita d'invalidità ai sensi del punto 5.3, l'esonero dal pagamento dei contributi si protrae per non oltre 21 mesi.
La persona assicurata deve comprovare di avere diritto all'esonero dal pagamento dei contributi. Per farlo, occorre che trasmetta al proprio medico il questionario "Certificato medico" messo a disposizione dall'organo d'applicazione, affinché lo compili. A tal fine, la persona assicurata solleva il medico dall'obbligo di riservatezza professionale.
- 5.2.2 Con riserva del punto 5.6, il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi si estingue se il grado dell'incapacità lavorativa scende al di sotto del 40%, se l'AI rifiuta l'obbligo alle prestazioni, sospende il suo versamento della rendita o la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza (punto 2. A) all'insorgere dell'incapacità lavorativa oppure muore.
- 5.2.3 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi spetta alla persona assicurata e alla ditta affiliata nella stessa proporzione dei contributi versati.
- 5.2.4 Se l'AI stabilisce un grado d'invalidità diverso da quello figurante nel certificato medico devono essere rimborsate le prestazioni versate in eccesso, tuttavia non prima di 12 mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa.
- 5.2.5 L'ammontare dell'esonero dal pagamento dei contributi è adeguato al grado d'incapacità lavorativa o, durante il diritto a una rendita d'invalidità di cui al punto 5.3, al grado d'invalidità. Si ha diritto
- a. al pieno esonero dal pagamento dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 70%;
 - b. all'esonero da tre quarti dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 60%;
 - c. all'esonero dalla metà dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 50%;
 - d. all'esonero da un quarto dei contributi a partire da un grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità del 40%.

5.3 Rendita di invalidità

- 5.3.1 Diritto alla rendita d'invalidità
- 5.3.1.1 La rendita d'invalidità è esigibile (fatta riserva dei punti da 8.3 a 8.5) se la rendita d'invalidità è assicurata conformemente al piano di previdenza e la persona assicurata diventa invalida prima di aver raggiunto l'età di pensionamento ai sensi del punto 5.1.
- 5.3.1.2 Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che
- a. sono invalide per almeno il 40% ai sensi dell'AI ed erano assicurate presso la Cassa pensione al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità;
 - b. in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro di minimo il 20% ma inferiore al 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, si è aggravata raggiungendo almeno il 40%;
 - c. sono diventate invalide quando erano minorenni, presentavano un'incapacità al lavoro di minimo il 20% ma inferiore al 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%.
- 5.3.1.3 La persona assicurata ha diritto a:
- a. la rendita d'invalidità completa se è invalida per almeno il 70% ai sensi dell'AI;
 - b. tre quarti di rendita se è invalida per almeno il 60% ai sensi dell'AI;
 - c. mezza rendita se è invalida per almeno il 50% ai sensi dell'AI;
 - d. un quarto di rendita se è invalida per almeno il 40% ai sensi dell'AI.

- 5.3.1.4 L'obbligo per la Cassa pensione di versare la prestazione inizia con la rendita dell'AI, tuttavia al più presto al termine del periodo d'attesa ai sensi del piano di previdenza (punto 3. B) e non prima che siano estinti gli eventuali diritti alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera, finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e corrispondente almeno all'80% del salario perso. Nei piani della previdenza più estesa l'obbligo di versare la prestazione scatta al termine del periodo d'attesa specificato dal piano di previdenza.
- Il diritto alla rendita si estingue con riserva del punto 5.6 se
- l'AI sospende il versamento della rendita,
 - la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa,
 - al subentro dell'incapacità lavorativa la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza oppure
 - muore.

5.3.2 Ammontare della rendita d'invalidità

- 5.3.2.1 L'importo della rendita d'invalidità completa si basa sulle disposizioni contenute nel piano di previdenza (punto 3. B).
La rendita d'invalidità è adeguata al grado dell'invalidità (cfr. punto 5.4).

5.4 Modifica del grado d'invalidità

- 5.4.1 Le modifiche del grado d'invalidità provocano un nuovo esame delle prestazioni e, se del caso, un adeguamento del diritto alle stesse. Le eventuali prestazioni percepite ingiustamente in seguito a una riduzione del grado d'invalidità devono essere restituite.

5.5 Rendita per figli d'invalido

Il diritto alla rendita per figli d'invalido viene riconosciuto contemporaneamente a quello per la rendita d'invalidità, se la persona assicurata ha figli aventi diritto ai sensi del punto 7. Con riserva del punto 5.6, il diritto alla rendita cessa nel momento in cui le condizioni ai sensi del punto 7 non risultano più soddisfatte, l'AI sospende le prestazioni di rendita, la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa, raggiunge l'età di pensionamento definita nel piano di previdenza (punto 2. A) al subentro dell'incapacità lavorativa oppure muore.
L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza (punto 3. B).

5.6 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione

- 5.6.1 Qualora la rendita dell'AI venga diminuita o sospesa in seguito alla riduzione del grado d'invalidità, per un periodo di tre anni la persona assicurata rimane coperta alle medesime condizioni presso l'istituto di previdenza erogante, purché prima di detta diminuzione o sospensione della rendita la persona abbia aderito alle misure di reintegrazione di cui all'articolo 8a LAI o la rendita sia stata diminuita o sospesa in seguito al ripristino dell'attività lucrativa o all'aumento del grado d'occupazione.
- 5.6.2 La copertura previdenziale e il diritto alle prestazioni rimangono altresì in essere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria di cui all'articolo 32 LAI.
- 5.6.3 Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituzione di previdenza ha la facoltà di ridurre la rendita d'invalidità in funzione del minor grado d'invalidità della persona assicurata, tuttavia soltanto nella misura in cui detta riduzione venga compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
- 5.6.4 Le persone assicurate interessate sono considerate invalide ai sensi del presente regolamento.

5.7 Importi limite per gli assicurati parzialmente invalidi

- 5.7.1 Per persone parzialmente invalide gli importi limite eventualmente menzionati nel piano di previdenza saranno ridotti nella misura seguente:

- a. del 25% in caso di diritto a una rendita del 25%
 - b. del 50% in caso di diritto a una rendita del 50%
 - c. del 75% in caso di diritto a una rendita del 75%
- Il salario minimo assicurato ai sensi della LPP non subisce riduzioni di sorta.

6. Prestazioni per superstiti

6.1 Rendita per coniuge superstite

6.1.1 Informazioni generali

Il diritto alla rendita per il coniuge superstite sussiste (facendo salve le disposizioni di cui ai punti da 8.3 a 8.5) solo se questi risulta assicurato ai sensi del piano di previdenza e il defunto

- a. era assicurato al momento del decesso o al subentrare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato alla morte; oppure
- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro di minimo il 20%, ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- c. diventato invalido quando era minorenne, presentava un'incapacità al lavoro di minimo il 20% ma inferiore al 40%, all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40%; oppure
- d. al momento del decesso percepiva dall'organo d'applicazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

6.1.2 Diritto alla rendita per coniugi

In caso di decesso di una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto a un'apposita rendita.

Il diritto alla rendita per coniugi insorge il giorno del decesso della persona assicurata, tuttavia non prima che sia cessato il pagamento del salario. Se la persona defunta beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la rendita per coniugi decorre dal primo giorno del trimestre successivo alla data del decesso. Il diritto si estingue con le nuove nozze oppure con il decesso del coniuge superstite.

6.1.3 Importo della rendita per coniugi

L'importo della rendita per il coniuge superstite si basa sulle disposizioni contenute nel piano di previdenza (punto 3. C).

Se il coniuge superstite è di oltre 10 anni più giovane della persona assicurata, l'ammontare della rendita indicata nel certificato personale viene ridotto dell'1% per ogni anno che supera la differenza d'età di 10 anni. Le frazioni di anno contano come anni interi.

Se la persona assicurata si sposa dopo aver compiuto 65 anni, viene versata una rendita ridotta secondo i parametri della seguente scala:

- a. 80% in caso di matrimonio nel corso del 66° anno di età
- b. 60% in caso di matrimonio nel corso del 67° anno di età
- c. 40% in caso di matrimonio nel corso del 68° anno di età
- d. 20% in caso di matrimonio nel corso del 69° anno di età

Se la persona assicurata si sposa dopo avere compiuto l'età di 69 anni non viene riconosciuto alcun diritto alla rendita per coniugi.

Nel caso in cui la persona assicurata si sposi dopo aver compiuto l'età di 65 anni e al momento del matrimonio è affetta da una malattia grave di cui era o doveva essere a conoscenza, non vi è alcun diritto alla rendita per il coniuge superstite se la persona muore di questa malattia nel corso dei due anni successivi alla data del matrimonio.

Il diritto alla rendita minima per coniugi ai sensi della LPP resta garantito.

6.1.4 Rendita per coniugi in caso di decesso dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di pensionamento, la rendita per coniugi maturata in caso di decesso causato da infortunio ha lo stesso importo di quella versata in caso di decesso causato da malattia, a condizione che la persona assicurata non abbia beneficiato di un versamento di capitale secondo il piano di previdenza (punto 3. A).

- 6.1.5 **Diritto del coniuge divorziato**
Dopo il decesso dell'ex coniuge, assicurato ai sensi della LPP, la persona divorziata ha diritto alla rendita per coniugi limitata alle prestazioni minime previste dalla LPP se il suo matrimonio è durato almeno 10 anni e se con la sentenza di divorzio le è stato riconosciuto il diritto a una rendita o a un'indennità di capitale per una rendita vitalizia.
Le prestazioni della Cassa pensione vengono ridotte nella misura in cui, unitamente alle prestazioni delle altre assicurazioni connesse al decesso della persona assicurata, e in particolare dell'AVS/AI, superano l'indennizzo stabilito dalla sentenza di divorzio.

6.2 Rendita per il convivente superstite

- 6.2.1 Il convivente superstite (partner in concubinato) ha diritto a una rendita se questa è assicurata ai sensi del piano di previdenza e se al momento del decesso entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati e
a. il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni
b. oppure negli ultimi cinque anni hanno vissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica.
- 6.2.2 La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i conviventi dello stesso sesso.
- 6.2.3 La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.
- 6.2.4 L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. In caso di decesso del convivente in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento non sussiste nessun diritto alla rendita.
Non sussiste alcun diritto alla rendita se il convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o conviventi erogata da un ente di previdenza nazionale o estero.
- 6.2.5 Le disposizioni ai sensi dei punti 6.1.1 a 6.1.4 sono applicabili per analogia anche alle rendite per conviventi superstiti. Al posto della data del matrimonio fa stato l'inizio notificato della comunione domestica.
- 6.2.6 Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto si risposa, inizia un nuovo rapporto di convivenza o muore.

6.3 Rendita per orfani

Il diritto alla rendita per orfani assicurata ai sensi del piano di previdenza insorge nel momento in cui la persona assicurata muore e lascia figli aventi diritto ai sensi del punto 7. Il diritto matura al più presto con la sospensione del pagamento del salario.
Il diritto alla rendita per orfani cessa se non sono più adempite le condizioni per il diritto alla rendita ai sensi del punto 7.
L'ammontare della rendita per orfani è stabilito nel piano di previdenza (punto 3. C).

6.4 Capitale di decesso

- 6.4.1 **Principio**
Se, in base al piano di previdenza, è assicurato un capitale di decesso, questa prestazione viene versata se la persona assicurata attiva o invalida muore prima di raggiungere l'età di pensionamento.
- 6.4.2 **Persone aventi diritto**
Hanno diritto al capitale di decesso i superstiti del defunto menzionati di seguito, nell'ordine e nella misura indicati:

- 6.4.2.1 all'intero capitale di decesso
- a. il coniuge superstite; in sua mancanza:
 - b. i figli aventi diritto alla rendita ai sensi del punto 7; in loro mancanza:
 - c. le persone fisiche assistite in misura considerevole dall'assicurato o la persona che ha ininterrottamente convissuto con l'assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso; non hanno diritto al capitale di decesso le persone che percepiscono già una rendita per coniugi o conviventi da un ente di previdenza nazionale o estero; in loro mancanza:
 - d. i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita ai sensi del punto 7; in loro mancanza:
 - e. i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
 - f. i fratelli e le sorelle della persona assicurata.
- La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi, quando la persona assicurata è in vita, e successivamente notificata all'organo d'applicazione.
- 6.4.2.2 alla metà del capitale di decesso:
- g. in mancanza dei superstiti elencati al punto 6.4.2, gli ulteriori eredi legittimi, con l'esclusione dell'ente pubblico.
- 6.4.2.3 Il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali tra i diversi beneficiari della medesima cerchia.
- 6.4.2.4 Il capitale di decesso non rientra nella massa ereditaria della persona assicurata defunta.
- 6.4.2.5 I capitali di decesso non versati rimangono alla Cassa pensione.
- 6.4.3 Entità del capitale di decesso
L'importo del capitale di decesso si basa sulle disposizioni del piano di previdenza (punto 3. C).

7. Figli aventi diritto a una rendita

Si considerano figli aventi diritto a una rendita:

- a. i figli biologici e i figli adottivi della persona assicurata;
- b. i figli elettivi aventi diritto alla rendita secondo l'AVS/AI;
- c. i figliastri interamente o in misura preponderante a carico della persona assicurata.

Il diritto alla rendita sussiste fino al compimento del 18° anno d'età. Il versamento della rendita prosegue oltre questo limite d'età se il figlio non ha ancora terminato la formazione o è invalido per almeno il 70%, ma al massimo fino all'età di 25 anni. Il diritto alla rendita si estingue se il figlio muore.

Il beneficiario delle rendite per figli di pensionato e delle rendite per figli d'invalido è la persona assicurata stessa. Il beneficiario della rendita per orfani è l'orfano.

8. Disposizioni comuni per tutte le prestazioni

8.1 Obbligo di prestazione

Le prestazioni minime previste per legge vengono erogate in ogni caso.

8.2 Restituzione di prestazioni percepite indebitamente

Il beneficiario delle prestazioni percepite indebitamente è tenuto a restituirle.

8.3 Coordinamento con la LAINF e la LAM

- 8.3.1 Fatti salvi i punti 8.3.2 e 8.4, le prestazioni previdenziali vengono versate in supplemento a quelle delle assicurazioni sociali dello Stato.

- 8.3.2 Se diventano esigibili prestazioni della LAINF o della LAM, le rendite d'invalidità e per i superstiti contenute nei piani di previdenza ai sensi della LPP sono limitate alle prestazioni minime previste dalla legge. Queste prestazioni minime vengono erogate solo se l'importo totale risultante dalla loro somma con le altre prestazioni computabili ai sensi del punto 8.4 non oltrepassa il 90% del guadagno presumibilmente perso.
- L'eventuale diritto a una rendita d'invalidità o a una rendita per figli d'invalido nasce al più presto dopo che l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare ha cessato di versare eventuali indennità giornaliere e le ha sostituite con una rendita d'invalidità.
- Se l'evento previdenziale è stato causato da infortunio e da malattia, la presente regolamentazione è valida solo per la parte imputabile all'infortunio.
- Non viene versata alcuna prestazione per compensare la riduzione o la mancata concessione delle prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, qualora l'evento assicurato sia dovuto a colpa grave.

8.4 Riduzione delle prestazioni previdenziali

- 8.4.1 Le prestazioni per i superstiti e/o d'invalidità della Cassa pensione vengono ridotte se l'importo totale risultante dalla loro somma con altri redditi computabili supera il 90% del guadagno presumibilmente perso dalla persona assicurata.
- Sono computabili le prestazioni dello stesso genere e con lo stesso scopo erogate da assicurazioni sociali e da altri istituti di previdenza svizzeri ed esteri all'avente diritto in conseguenza dell'evento che ha comportato un danno, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità in contanti e di prestazioni simili. Le prestazioni di capitale vengono considerate con il loro valore di trasformazione in rendita. Le prestazioni riconosciute al coniuge superstite e agli orfani vengono sommate. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che essi continuano o che potrebbero presumibilmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione alle misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI.
- 8.4.2 Una volta raggiunta l'età di pensionamento AVS, sono computabili anche eventuali prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri, con l'eccezione degli assegni per grandi invalidi, le indennità in contanti e prestazioni simili. Le prestazioni della Cassa pensione vengono ridotte qualora esse, unitamente ad altri redditi computabili, superino il 90% dell'importo che, subito prima dell'età di pensionamento, era da considerarsi presunta perdita di guadagno ai fini del calcolo del sovraindennizzo. Tale importo viene adeguato all'aumento del rincaro intercorso tra il raggiungimento dell'età di pensionamento e il momento del calcolo. Si applica per analogia l'ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi.
- 8.4.3 Le prestazioni per invalidi e superstiti della Cassa pensione vengono proporzionalmente ridotte nella misura in cui l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché il decesso o l'invalidità è imputabile a colpa dell'avente diritto o perché egli si oppone alle misure di reintegrazione dell'AI.

8.5 Surrogazione e cessione dei diritti

- 8.5.1 Nei confronti di terzi tenuti a rispondere di un caso di previdenza, secondo il presente regolamento *proparis* subentra nei diritti degli assicurati dei loro superstiti e degli altri beneficiari, dal momento in cui si verifica l'evento e fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni corrisposte previste dalla legge.
- 8.5.2 Gli aventi diritto a prestazioni sovraobbligatorie per i superstiti o d'invalidità devono cedere i loro diritti nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni regolamentari. L'organo d'applicazione può differire il versamento delle prestazioni fino alla cessione di questi diritti.

8.6 Prescrizione

Per quanto riguarda la prescrizione dei diritti, si applicano le disposizioni dell'art. 35a cpv. 2 e dell'art. 41 LPP.

8.7 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

- 8.7.1 Le prestazioni obbligatorie della LPP che fanno parte delle rendite d'invalidità, delle rendite per figli d'invalido, delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani vengono adeguate obbligatoriamente all'evoluzione dei prezzi. Il primo adeguamento viene effettuato il 1° gennaio successivo a tre anni di decorrenza. Per questo adeguamento e i seguenti le disposizioni del Consiglio federale sono determinanti in materia. L'adeguamento della quota LPP delle rendite d'invalidità, delle rendite per figli d'invalido, delle rendite per coniugi e delle rendite per orfani si effettua fino a quando la persona avente diritto raggiunge l'età ordinaria di pensionamento o si estingue il diritto alla rendita per orfani.
- 8.7.2 Tutte le altre rendite e parti di rendite che superano quelle fissate dalla LPP vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie della Cassa pensione. L'eventuale adeguamento annuo delle rendite è deciso dalla commissione d'assicurazione. Tale decisione viene illustrata nel conto annuale o nel rapporto annuale.

8.8 Fondo di garanzia

proparis è affiliata per legge al Fondo di garanzia.

L'importo del contributo destinato al Fondo di garanzia si basa sull'Ordinanza sul Fondo di garanzia LPP (OFG).

Se le prestazioni ai sensi dell'art. 56 LPP non sono state finanziate perché la ditta affiliata non ha potuto versare i contributi dovuti in seguito a insolvenza, le prestazioni legali vengono garantite dal Fondo di garanzia.

In caso di struttura d'età sfavorevole, la Cassa pensione riceve dal Fondo di garanzia dei sussidi la cui utilizzazione viene decisa dalla commissione d'assicurazione.

8.9 Versamento

- 8.9.1 Le prestazioni esigibili vengono versate ai beneficiari da parte dell'organo d'applicazione.
- 8.9.2 Le rendite sono versate in rate trimestrali anticipate. Se il diritto alla rendita inizia nel corso del trimestre, viene versata una rendita parziale fino all'inizio del trimestre successivo.
Se l'obbligo di prestazione termina nel corso di un trimestre, le rendite di vecchiaia e quelle per superstiti sono erogate fino alla fine del trimestre.
Se termina l'obbligo di prestazione concernente le rendite d'invalidità e per figli d'invalido sono vevolevi le seguenti disposizioni.
a. In caso di decesso della persona assicurata, la rendita viene versata per l'intero trimestre.
b. Se la persona assicurata riacquista la capacità lavorativa o raggiunge l'età di pensionamento oppure se non vengono più adempite le condizioni per il versamento della rendita per figli, la rendita viene versata solo fino alla fine del mese.
In caso di modifica del grado d'invalidità, la prestazione viene calcolata pro rata temporis.
Se una rendita per superstiti sostituisce una rendita in corso, la nuova rendita viene versata solo all'inizio del trimestre successivo.
- 8.9.3 Sui versamenti delle rendite, un interesse di mora, equivalente al tasso minimo LPP, è dovuto soltanto a partire dall'aumento dell'importo oggetto di una procedura esecutiva o dall'inoltro di una causa.
In caso di prestazioni di capitale, un interesse di mora, equivalente al tasso minimo LPP, è dovuto a partire dal 31° giorno successivo all'esigibilità, al più presto, tuttavia, nel momento in cui sono noti gli aventi diritto.
- 8.9.4 La persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale di un quarto, della metà o dell'intero importo del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle effettive prestazioni di vecchiaia. Le persone che intendono richiedere la liquidazione unica in capitale della metà o dell'intero capitale di vecchiaia devono farne richiesta all'organo d'applicazione al più tardi sei mesi prima del pensionamento. Anche gli assicurati invalidi possono optare per la liquidazione in capitale prevista nel piano di previdenza al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. Restano riservate le disposizioni di cui al punto 8.12.1. L'opzione del versamento sotto forma di capitale diventa irrevocabile sei mesi prima del pensionamento.

Con il versamento dell'indennità di capitale si estinguono in misura corrispondente i diritti alle prestazioni di rendita regolamentari.

- 8.9.5 Se la persona assicurata è coniugata, la liquidazione in capitale è ammessa soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.
- 8.9.6 Se le prestazioni sono costituite in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

8.10 Giustificazione del diritto alle prestazioni

Le prestazioni vengono versate solo dopo che i beneficiari hanno fornito all'organo d'applicazione i documenti richiesti per la giustificazione dei loro diritti.

In particolare deve essere presentata all'organo d'applicazione la seguente documentazione:

- 8.10.1 se viene fatto valere il diritto alle prestazioni d'invalidità (rendita d'invalidità ed esonero dal pagamento dei contributi):
- a. certificato medico; i rapporti dei medici che curano o hanno curato la persona assicurata indicanti la causa, l'inizio, il grado, il decorso e le conseguenze dell'invalidità;
 - b. comunicazione e decisione dell'Al;
- 8.10.2 se viene fatto valere il diritto alle prestazioni di decesso:
- a. un atto ufficiale di morte;
 - b. un rapporto medico sulla causa del decesso;
 - c. se del caso, un certificato indicante la data di nascita del coniuge, il luogo d'attinenza e la data del matrimonio;
 - d. certificato attestante la convivenza di cui ai punti 6.2.1 e 6.4.2.1;
- 8.10.3 se viene fatto valere il diritto alle rendite per figli:
- a. un certificato ufficiale (copia del libretto di famiglia o dell'atto di nascita) indicante la data di nascita di ogni figlio avente diritto;
 - b. per i figli che hanno già compiuto il 18° ma non ancora il 25° anno d'età e non hanno ancora concluso la loro formazione: il contratto di tirocinio o l'attestato di frequenza della scuola;
- 8.10.4 se l'invalidità o il decesso sono imputabili alle conseguenze di un infortunio e viene fatto valere il diritto alle rendite, inoltre
- a. la decisione dell'assicuratore contro gli infortuni;
 - b. un certificato indicante il salario percepito negli ultimi 12 mesi precedenti l'invalidità o il decesso;
 - c. in caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche la decisione dell'AVS.
- 8.10.5 Le spese per i documenti giustificativi da allegare sono a carico degli aventi diritto.
- 8.10.6 Non vengono corrisposti interessi per le prestazioni il cui versamento ha subito ritardi per colpa degli aventi diritto.

8.11 Impignorabilità e incedibilità dei diritti

- 8.11.1 I diritti risultanti dal presente regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. I diritti non possono neanche essere pignorati presso l'avente diritto prima della loro esigibilità. Restano riservate le disposizioni sulla compensazione (art. 39 cpv. 2 LPP) e sulla costituzione in pegno ai sensi dell'art. 30b LPP.

8.12 Modifica della forma delle prestazioni alla scadenza

- 8.12.1 Le rendite assicurate sono normalmente versate sotto forma di rendita. Tuttavia, se la rendita di vecchiaia- o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per coniugi al 6%, la rendita per figli al 2% dell'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia AVS, in vigore in quel momento, la prestazione viene versata sotto forma di capitale.

- 8.12.2 Gli aventi diritto possono chiedere che alla data prevista per il versamento il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovraobbligatori. È esclusa la riconversione della prestazione di capitale ai sensi del punto 8.12.1.

9. Libero passaggio

9.1 Uscita dalla Cassa pensione

L'affiliazione alla Cassa pensione cessa per

- a. i dipendenti il cui datore di lavoro perde la qualità di membro dell'associazione;
- b. i dipendenti che entrano al servizio di una ditta non affiliata alla Cassa pensione;
- c. i dipendenti, che iniziano un'attività in proprio e non diventano membri dell'associazione;
- d. i lavoratori indipendenti che perdono la qualità di membro dell'associazione;
- e. le persone assicurate di una ditta affiliata che ha disdetto entro i termini prescritti l'affiliazione facoltativa alla Cassa pensione;
- f. i dipendenti il cui salario annuo soggetto all'AVS è inferiore agli importi limite figuranti nel piano di previdenza (punto 2);
- g. le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene sciolto prima che subentri il caso previdenziale della vecchiaia o dell'invalidità e che non passano a un ditta anch'essa affiliata alla Cassa pensione.

9.2 Importo della prestazione di libero passaggio

- 9.2.1 La persona assicurata uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio, il cui ammontare viene calcolato in base alle disposizioni dell'art. 15 LFLP e che corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile alla data dell'uscita conformemente al piano di previdenza (punto 2. C).

- 9.2.2 La persona che esce dalla Cassa pensione ha diritto almeno alla prestazione di libero passaggio di cui all'art. 17 LFLP. Questo importo minimo si compone come segue:
- a. prestazioni di libero passaggio trasferite, comprensive degli interessi;
 - b. eventuali acquisti facoltativi a cura della persona assicurata, comprensivi degli interessi;
 - c. somma dei contributi versati dalla persona assicurata per le prestazioni di vecchiaia, comprensiva degli interessi;
 - d. supplemento sulla somma di cui alla lettera c pari al 4% per anno d'età a partire dai 20 anni, tuttavia non superiore al 100%.

Per il calcolo del loro importo minimo, i contributi di cui alla lettera c effettivamente versati dalla persona assicurata in qualità di lavoratore indipendente vengono computati soltanto per metà. Per i contributi maturati nel periodo in cui l'assicurazione sul salario viene prorogata (punto 3.3) non viene conteggiato il supplemento di cui alla lettera d.

- 9.2.3 Dall'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP sono inoltre dedotti:
- a. le prestazioni di libero passaggio prelevate anticipatamente nell'ambito della promozione della proprietà abitativa ai sensi del punto 10.3 e gli interessi accreditati fino all'esigibilità della prestazione di libero passaggio;
 - b. in caso di divorzio: la parte della prestazione di libero passaggio trasferita ai sensi del punto 10.3 inclusi gli interessi accreditati fino all'esigibilità della prestazione di libero passaggio.

- 9.2.4 La prestazione di libero passaggio è in ogni caso pari almeno all'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

9.3 Esigibilità e utilizzazione della prestazione di libero passaggio

- 9.3.1 La prestazione di libero passaggio diventa esigibile con l'uscita dalla Cassa pensione. Se il versamento può essere effettuato soltanto dopo questa data, la prestazione di libero passaggio deve essere remunerata a partire dalla sua esigibilità al tasso d'interesse di cui all'art. 2 cpv. 3 LFLP.

- 9.3.2 Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'organo d'applicazione non ha versato la prestazione di libero passaggio esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'art. 26 cpv. 2 LFLP.
- 9.3.3 Se la persona uscente si affilia a una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene trasferita a questa istituzione.
- 9.3.4 La persona uscente può chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio inoltrando i documenti giustificativi menzionati di seguito:
- a. se lascia definitivamente l'area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein (conferma della partenza presso il controllo degli abitanti). Il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio pari al totale dell'aver di vecchiaia LPP non è tuttavia consentito se l'avente diritto è assicurato obbligatoriamente per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le disposizioni di legge di uno Stato membro della Comunità europea oppure dell'Islanda o della Norvegia;
 - b. se inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria: la conferma della competente cassa di compensazione AVS;
 - c. se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore al contributo dovuto per un anno. L'organo d'applicazione può accettare documenti giustificativi equivalenti e se necessario richiederne altri.
- Il versamento in contanti del capitale a favore di una persona sposata necessita del consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.
- Se la prestazione di libero passaggio di cui al punto 10.2 è stata ceduta in pegno, il versamento in contanti può essere chiesto solo con il consenso scritto del creditore pignoratizio.
- In caso di riscatti di anni contributivi, la prestazione di libero passaggio che ne risulta non può essere prelevata in contanti nei tre anni successivi.
- 9.3.5 Versamento a un istituto di libero passaggio o a un istituto collettore
La persona assicurata deve comunicare all'organo d'applicazione sotto quale forma consentita desidera ottenere la copertura previdenziale per le prestazioni di libero passaggio che non possono essere trasferite a un'altra istituzione di previdenza o versate in contanti. Può optare per una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio.
Qualora ometta di comunicarlo, l'organo d'applicazione trasferisce la prestazione di libero passaggio e i relativi interessi all'istituto collettore non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo il caso di libero passaggio.
- 9.3.6 Richiesta di rimborso della prestazione di libero passaggio
Se l'organo d'applicazione deve erogare prestazioni d'invalidità o prestazioni per i superstiti dopo che ha già versato la prestazione di libero passaggio, può richiedere il rimborso di quest'ultima nella misura in cui essa è necessaria per il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per i superstiti. Se il rimborso viene interrotto, le prestazioni assicurate subiscono una riduzione in misura corrispondente.
- 9.3.7 Assicurazione del rischio postumo
Dopo l'uscita, la copertura previdenziale per i rischi di decesso e d'invalidità rimane in vigore fino all'inizio di un nuovo rapporto previdenziale, ma al massimo, tuttavia, per un mese. Le prestazioni equivalgono a quelle assicurate allo scioglimento del rapporto di previdenza.
- 9.4 Trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio**
- 9.4.1 In caso di divorzio ai sensi del diritto svizzero, il tribunale decide che una parte della prestazione di libero passaggio acquisita dall'assicurato durante il matrimonio sia trasferita all'istituzione di previdenza dell'ex-coniuge.
L'importo e l'utilizzazione della prestazione di libero passaggio da trasferire si basano sulla sentenza passata in giudicato.

- 9.4.2 Con il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, l' avere di vecchiaia disponibile, in primo luogo l' eventuale quota sovraobbligatoria e, se non dovesse essere sufficiente, anche la quota obbligatoria, viene diminuito. Se l' avere di vecchiaia disponibile è determinante per l' ammontare delle prestazioni previdenziali, esse vengono ridotte proporzionalmente.
- 9.4.3 La persona assicurata ha tuttavia la possibilità di riacquistare le prestazioni fino a concorrenza della parte di libero passaggio trasferita.
- 9.4.4 Le prestazioni di libero passaggio trasferite a seguito di divorzio vengono utilizzate, su indicazione delle relative istituzioni di previdenza, per aumentare la quota obbligatoria o sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia. Se mancano le rispettive informazioni, l' integrazione viene effettuata nella parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia.

9.5 Uscita di una ditta affiliata

All' uscita di una ditta affiliata si applicano le disposizioni della convenzione d' adesione. Determinante per i calcoli relativi a una liquidazione parziale è il Regolamento per la liquidazione parziale e totale della proparis in vigore alla data di uscita.

10. Promozione della proprietà abitativa con i fondi della previdenza professionale

10.1 Principi

- 10.1.1 Per il finanziamento della proprietà di un' abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell' ambito delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione.
- 10.1.2 La costituzione in pegno e il prelievo anticipato sono ammessi per
- l' acquisto e la costruzione di un' abitazione per uso proprio;
 - l' acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe;
 - l' ammortamento di mutui ipotecari già esistenti.
- 10.1.3 Sono ammessi quali oggetti della proprietà di abitazioni ad uso proprio l' appartamento o la casa unifamiliare situati al domicilio o nel luogo di dimora abituale della persona assicurata.
- 10.1.4 I fondi possono essere utilizzati per una sola abitazione. Se la persona assicurata è sposata, la costituzione in pegno e il prelievo anticipato vengono concessi soltanto con il consenso scritto del coniuge. La firma del coniuge deve essere autenticata.
- 10.1.5 In caso di prelievo anticipato e di costituzione in pegno, viene riscosso un contributo alle spese amministrative indicate nel regolamento dei costi. In questo importo non sono comprese le tasse per l' iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d' alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata.

10.2 Costituzione in pegno

- 10.2.1 La persona assicurata, a titolo di garanzia di un prestito ipotecario o per il differimento di un obbligo d' ammortamento che ne deriva, costituire in pegno
- il diritto alla prestazione di libero passaggio nelle proporzioni menzionate al punto 10.2.2 o
 - le prestazioni previdenziali a partire dal momento in cui saranno esigibili.

- 10.2.2 Il diritto alla prestazione di libero passaggio può essere costituito in pegno fino a un importo corrispondente a quello calcolato secondo il punto 9.2. A partire dall'età di 50 anni, l'importo che può essere costituito in pegno è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
- 10.2.3 Se i diritti sono stati costituiti in pegno, è necessario il consenso del creditore pignoratizio in caso di
- versamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
 - versamento di prestazioni previdenziali;
 - trasferimento in seguito a divorzio di una parte della prestazione di libero passaggio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato.

10.3 Prelievo anticipato

- 10.3.1 Per gli scopi descritti al punto 10.1, la persona assicurata può prelevare al massimo un importo pari alla prestazione di libero passaggio alla quale essa ha diritto ai sensi del punto 9.2. A partire dall'età di 50 anni, l'importo che può essere costituito in pegno è limitato alla prestazione di libero passaggio all'età di 50 anni oppure, se l'importo è superiore, alla metà della prestazione di libero passaggio disponibile al momento della richiesta.
In caso di prelievo anticipato viene versato in primo luogo l'eventuale avere sovraobbligatorio e, qualora non fosse sufficiente, anche la parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia.
- 10.3.2 Il prelievo anticipato può essere richiesto al più tardi tre anni prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui nel piano di previdenza (punto 2. A). Dopo un intervallo di cinque anni è possibile ripetere l'operazione di prelievo. L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000. Questo importo minimo non è valevole per l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o partecipazione analoghe ammesse.
- 10.3.3 L'organo d'applicazione versa la somma del prelievo anticipato al più tardi entro sei mesi dalla data in cui la persona assicurata ha inoltrato la relativa domanda e tutta la documentazione necessaria.
- 10.3.4 Con il prelievo anticipato l' avere di vecchiaia subisce una riduzione pari alla somma prelevata. Le prestazioni ad esso subordinate vengono ridotte in misura corrispondente.
- 10.3.5 Se la persona assicurata è coniugata, il prelievo anticipato è ammesso soltanto con il consenso scritto dell'altro coniuge. Qualora non fosse possibile ottenere il consenso o se lo stesso venisse rifiutato senza motivi validi, l'assicurato può adire il tribunale. In caso di divorzio precedente l'insorgere di un caso di previdenza, la somma prelevata anticipatamente durante il matrimonio ricade nella definizione di prestazione di libero passaggio e come tale viene suddivisa secondo le disposizioni dell'art. 122 lettera f del CC e dell'art. 22 della LFLP.
- 10.3.6 La persona assicurata ha il diritto di rimborsare la somma assicurata prelevata fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento. L'importo minimo del rimborso ammonta a CHF 20'000.
La restituzione di un prelievo anticipato viene integrata con lo stesso rapporto applicato per il versamento effettuato a suo tempo nella parte obbligatoria o sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia. Se mancano le rispettive informazioni, l'integrazione viene effettuata nella parte sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia.
- 10.3.7 La somma prelevata deve essere rimborsata dalla persona assicurata o dai suoi eredi, qualora:
- la proprietà dell'abitazione venga alienata;
 - vengano concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione sulla proprietà dell'abitazione;
 - non giunga a scadenza nessuna prestazione previdenziale in caso di decesso della persona assicurata.

10.4 Assicurazione complementare

- 10.4.1 La persona assicurata ha la possibilità di compensare la diminuzione delle prestazioni di rischio in caso di invalidità e di decesso causate dal prelievo anticipato mediante la stipulazione di un'assicurazione complementare nell'ambito o al di fuori della Cassa pensione. Questa assicurazione complementare garantisce prestazioni superiori a quelle della LPP.
- 10.4.2 L'ammontare delle prestazioni di rischio assicurabili nella Cassa di pensione e dei contributi è calcolato in base al piano di previdenza WR.
Il contributo per l'assicurazione complementare è interamente a carico della persona assicurata. Il datore di lavoro detrae il corrispondente contributo dal salario e lo versa all'organo d'applicazione conformemente al conteggio.
Al momento dell'uscita cessa anche questa assicurazione complementare.

11. Finanziamento della previdenza

11.1 Contributi

- 11.1.1 Per il finanziamento degli oneri previdenziali, vengono riscossi annualmente dei contributi il cui ammontare e la cui eventuale ripartizione tra datore di lavoro e dipendenti sono regolati nel piano di previdenza (punto 6. A) e nella scala dei contributi.
- 11.1.2 Per ogni persona assicurata l'obbligo di contribuzione comincia dall'inizio dell'assicurazione ai sensi del punto 2.3 e termina il giorno in cui la persona assicurata (con riserva del punto 4.3) raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del piano di previdenza (punto 2. A), muore prematuramente o esce anticipatamente dalla Cassa pensione. Resta riservato l'eventuale esonero dal pagamento dei contributi in caso di incapacità al lavoro e d'invalidità ai sensi del punto 5.2.
- 11.1.3 L'organo d'applicazione esegue la fatturazione dei contributi alla fine del mese o del trimestre. In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi di mora, il cui importo è fissato in base alle norme in vigore per l'AVS.
Le spese per eventuali provvedimenti di incasso sono a carico della ditta. L'ammontare delle singole voci di spesa è specificato nel regolamento dei costi.
- 11.1.4 Il datore di lavoro è debitore dell'intero ammontare dei contributi (quota a carico del datore di lavoro e del dipendente nonché eventuali contributi per l'assicurazione complementare ai sensi del punto 10.4). Il datore di lavoro trattiene il contributo dal salario del dipendente.
- 11.1.5 L'assicurato ha la possibilità di riscattare tutte le prestazioni previste dal regolamento, a condizione che abbia trasferito alla Cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio e non percepisca una rendita completa d'invalidità. La relativa decisione d'acquisto può essere presa all'atto dell'affiliazione all'istituto di previdenza o in un secondo tempo. Se sono stati effettuati prelievi anticipati PPA, gli acquisti di anni di contribuzione possono essere richiesti solo quando è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano alle prestazioni riacquistate in caso di divorzio (art. 22c LFLP).
L'importo massimo consentito per l'acquisto corrisponde alla differenza tra l'avere di vecchiaia massimo al momento dell'acquisto delle prestazioni e l'effettivo avere di vecchiaia disponibile. L'avere di vecchiaia massimo corrisponde all'avere di vecchiaia che, secondo il piano di previdenza, l'assicurato avrebbe accumulato con un periodo contributivo privo di lacune e con l'attuale salario assicurato e in considerazione del 2% di interesse fino alla data del versamento (cfr. allegato 1). Gli averi di libero passaggio non trasferiti e quelli depositati nel pilastro 3a che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio federale, nonché i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa che non possono essere più rimborsati per motivi d'età, devono essere computati all'importo massimo dell'acquisto.

Per le persone provenienti dall'estero che non sono ancora mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi all'affiliazione la somma d'acquisto annua può ammontare al massimo al 20% del salario assicurato.

- 11.1.6 Dopo il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari, l'assicurato può effettuare ulteriori acquisti per compensare in parte o del tutto le riduzioni delle prestazioni di vecchiaia dovute al prelievo anticipato. Su richiesta della persona assicurata, l'organo d'applicazione calcola il possibile importo di riscatto.

L'aver di vecchiaia risultante da questi riscatti per il pensionamento anticipato è contabilizzato e remunerato a parte.

Per le persone assicurate che hanno raggiunto l'età del pensionamento anticipato e le cui prestazioni superano del 5% quelle regolamentari in seguito a un pensionamento immediato, verrà dapprima cessata la remunerazione e quindi i contributi di risparmio.

In caso di pensionamento, invalidità, decesso e uscita, questo avere di vecchiaia diventa esigibile.

L'importo disponibile viene versato come segue:

- a. in caso di pensionamento: alla persona assicurata, sia sotto forma di rendita di vecchiaia addizionale sia sotto forma di capitale;
- b. in caso di invalidità: alla persona assicurata e a dipendenza del grado di invalidità sotto forma di capitale;
- c. in caso di decesso: agli aventi diritto del capitale in caso di decesso conformemente al punto 6.4.2;
- d. in caso di uscita: a favore della persona assicurata conformemente al punto 9.

La prestazione regolamentare può essere superata al massimo del 5%. Un'eventuale quota in eccesso va a beneficio della cassa pensione.

- 11.1.7 Gli acquisti a titolo facoltativo possono essere effettuati fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, al massimo tuttavia fino al pensionamento. Le prestazioni risultanti dagli acquisti non possono essere rimosse dalla previdenza in forma di capitale per i primi tre anni successivi. La possibilità di dedurre l'acquisto di anni di contribuzione dal reddito imponibile dipende dalle disposizioni in materia emanate dai Cantoni e dalla Confederazione. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.

11.2 Altre fonti di finanziamento

La Cassa pensione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi con:

- a. il suo patrimonio e i relativi proventi;
- b. le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- c. le prestazioni stabilite dal contratto d'assicurazione;
- d. le eccedenze derivanti dal contratto d'assicurazione;
- e. i sussidi accordati dal Fondo di garanzia per la struttura d'età sfavorevole ai sensi dell'art. 58 LPP;
- f. gli eventuali fondi trasferiti alla Cassa pensione (fondi liberamente disponibili ecc.) dalle nuove ditte affiliate;
- g. le attribuzioni e le donazioni.

12. Organizzazione

L'organizzazione della proparis e della Cassa pensione sono stabilite:

- a. nel regolamento organizzativo ed elettorale della proparis, disponibile in formato elettronico sulla homepage della proparis (www.proparis.ch) o, su richiesta, presso l'organo d'applicazione;
- b. nel regolamento organizzativo ed elettorale della Cassa pensione, disponibile in formato elettronico sulla homepage della Cassa pensione o, su richiesta, presso l'organo d'applicazione.

13. Obbligo d'informazione e di notifica

13.1 Obbligo d'informazione

Su richiesta, le persone assicurate, i loro eventuali datori di lavoro e gli aventi diritto sono tenuti a comunicare in modo veritiero alla commissione d'assicurazione e all'organo d'applicazione tutti i dati determinanti per la previdenza.

13.2 Obbligo di notifica

Anche senza specifica richiesta, all'organo d'applicazione deve essere comunicato immediatamente quanto segue:

- a. dalla ditta affiliata: la notifica di ogni nuovo dipendente che entra a far parte della cerchia delle persone assicurate nonché il termine del rapporto di lavoro di un dipendente assicurato. Nella notifica occorre specificare l'attuale indirizzo, lo stato civile ed eventuali sue modifiche, l'insorgere di un caso di previdenza (invalidità o decesso) e la conferma di aver consegnato al dipendente uscente il modulo "Prestazione di libero passaggio";
- b. dal beneficiario di una rendita d'invalidità: modifiche al grado d'invalidità e redditi computabili (p.es. prestazioni sociali nazionali ed estere, prestazioni di altre istituzioni di previdenza, reddito da lavoro ulteriormente conseguito);
- c. dai beneficiari di altre rendite: ogni modifica della situazione personale che potrebbe influire sul diritto alle prestazioni, come p. es. le nuove nozze del coniuge superstite, l'inizio o la fine della convivenza more uxorio (concubinato), il termine della formazione dei figli, i cambiamenti dei redditi da lavoro ecc.;
- d. in caso di uscita dalla Cassa pensione l'assicurato deve comunicare tempestivamente e in anticipo all'organo d'applicazione il nome della nuova istituzione di previdenza o di libero passaggio alla quale deve essere trasferita la prestazione di libero passaggio.

13.3 Notifica dei salari annui soggetti all'AVS

Al più tardi entro il 31 gennaio, le ditte affiliate devono comunicare i salari annui soggetti all'AVS dell'anno in corso, sempre che nella loro ditta siano assicurate persone ai sensi del piano di previdenza.

13.4 Elaborazione e trasmissione di dati personali

Tutti i dati personali della persona assicurata occorrenti per la gestione della previdenza e la garanzia della relativa copertura sono comunicati alla compagnia gerente. La compagnia gerente, se necessario, può a sua volta trasmettere i dati ai riassicuratori.

13.5 Certificati personali

I certificati personali vengono inviati in busta chiusa alle ditte affiliate, le quali devono garantire che la persona assicurata riceva il proprio certificato personale.

13.6 Ritardo nella notifica e infrazione dell'obbligo d'informazione e di notifica

La Cassa pensione non risponde per le conseguenze del ritardo della notifica o dell'infrazione dell'obbligo di informazione e di notifica da parte delle persone assicurate, dei rispettivi datori di lavoro e degli aventi diritto.

14. Informazioni (trasparenza)

14.1 Informazioni alle persone assicurate

L'organo d'applicazione informa ogni anno le persone assicurate in merito a

- a. l'importo della prestazione di libero passaggio, i diritti alle prestazioni, il salario coordinato e i contributi dovuti;
- b. la sua organizzazione e le modalità di finanziamento;
- c. i membri dell'organo costituito pariteticamente ai sensi dell'art. 51 della LPP.

14.2 Dati della compagnia gerente

La compagnia gerente comunica a cadenza annuale le basi per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurate.

14.3 Rilascio di informazioni alle persone assicurate

Su richiesta, agli assicurati vengono distribuiti il conto annuale e il rapporto annuale. Sempre su richiesta, alla persona assicurata vengono fornite informazioni in merito al reddito da capitale, all'andamento dei rischi attuariali, alle spese amministrative, al calcolo della riserva matematica, alla costituzione di riserve e al grado di copertura. Se la richiesta concerne la situazione personale, deve essere inoltrata per iscritto con l'indicazione dell'indirizzo e/o del numero di telefono al quale l'assicurato è reperibile direttamente (protezione della personalità e dei dati).

15. Disposizioni finali

15.1 Controversie giuridiche

Per le eventuali controversie giuridiche che possono sorgere tra proparis, i datori di lavoro e gli aventi diritto in merito all'applicazione del presente regolamento, sono competenti i tribunali designati a questo scopo dalla LPP. Il foro competente è la sede o il domicilio in Svizzera della parte convenuta oppure la località in cui ha sede la ditta e nella quale la persona assicurata svolge o svolgeva la sua attività.

15.2 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto o la sede della proparis. In mancanza di detto domicilio le prestazioni vengono versate su un conto designato dall'avente diritto presso una banca in Svizzera. Le prestazioni assicurate sono versate in franchi svizzeri. Restano salve le disposizioni dei trattati internazionali.

15.3 Modifiche del Regolamento

Il regolamento può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche vengono decise dalla commissione d'assicurazione e sottoposte al consiglio di fondazione ai fini dell'approvazione. Inoltre non devono differire dallo scopo per il quale sono stati versati i fondi fino al giorno della modifica, né diminuire le prestazioni che sono già esigibili. Le modifiche del regolamento vengono di volta in volta comunicate all'autorità di vigilanza.

15.4 Lacune nel regolamento

I casi non disciplinati espressamente da questo regolamento sono di competenza del consiglio di fondazione che, su richiesta della commissione d'assicurazione, prende le sue decisioni per analogia e in ottemperanza alle prescrizioni di legge.

15.5 Disposizioni transitorie

Le rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti in corso di versamento al 31 dicembre 2013 non subiscono alcuna modifica.

Per tutti gli assicurati per cui è subentrato un caso di previdenza prima del 1° gennaio 2014 si applica il regolamento vigente alla data in cui è insorto il caso di previdenza.

15.6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e sostituisce i regolamenti ed i relativi allegati vigenti dal 1° gennaio 2009.

Allegato 1: Tabelle d'acquisto

1. Tabella d'acquisto per i piani di base LPP

Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato in base all'età raggiunta

Età	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato
18	0.00%
19	0.00%
20	0.00%
21	0.00%
22	0.00%
23	0.00%
24	0.00%
25	0.00%
26	7.00%
27	14.14%
28	21.42%
29	28.85%
30	36.43%
31	44.16%
32	52.04%
33	60.08%
34	68.28%
35	76.65%
36	88.18%
37	99.94%
38	111.94%
39	124.18%
40	136.67%
41	149.40%
42	162.39%
43	175.64%
44	189.15%

Età	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato
45	202.93%
46	221.99%
47	241.43%
48	261.26%
49	281.48%
50	302.11%
51	323.15%
52	344.62%
53	366.51%
54	388.84%
55	411.62%
56	437.85%
57	464.61%
58	491.90%
59	519.74%
60	548.13%
61	577.09%
62	606.64%
63	636.77%
64	667.50%
65	698.85%
66	730.83%

I valori indicati nella tabella trovano applicazione per gli acquisti effettuati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto l'età LPP riportata nella colonna "Età" (anno civile meno l'anno di nascita). In caso di acquisti nel corso dell'anno, l'importo dell'aveve di vecchiaia massimo è il risultato del valore intermedio dei mesi trascorsi dal 1° gennaio, riferito ai valori in tabella al 1° gennaio dell'anno d'acquisto e gli analoghi valori al 1° gennaio dell'anno successivo.

Esempio: acquisto massimo all'età di 49 anni

Salario AVS CHF 70'000
 Salario assicurato CHF 45'430
 (Situazione 01.01.2014)

Avere di vecchiaia max. 281.48%
 ./. Avere di vecchiaia disponibile
 Acquisto massimo all'età di 49 anni

CHF 127'876
 CHF 80'000
 CHF 47'876

2 Tabella d'acquisto per i piani di risparmio

Avere di vecchiaia massimo in % di migliaia di franchi di accrediti di vecchiaia in base all'età raggiunta

Età	Avere di vecchiaia massimo in % di CHF 1'000 d'accredito di vecchiaia	Età	Avere di vecchiaia massimo in % di CHF 1'000 d'accredito di vecchiaia
18	0.00%	45	3534.43%
19	100.00%	46	3705.12%
20	202.00%	47	3879.22%
21	306.04%	48	4056.81%
22	412.16%	49	4237.94%
23	520.40%	50	4422.70%
24	630.81%	51	4611.16%
25	743.43%	52	4803.38%
26	858.30%	53	4999.45%
27	975.46%	54	5199.44%
28	1094.97%	55	5403.43%
29	1216.87%	56	5611.49%
30	1341.21%	57	5823.72%
31	1468.03%	58	6040.20%
32	1597.39%	59	6261.00%
33	1729.34%	60	6486.22%
34	1863.93%	61	6715.95%
35	2001.21%	62	6950.27%
36	2141.23%	63	7189.27%
37	2284.06%	64	7433.06%
38	2429.74%	65	7681.72%
39	2578.33%	66	7935.35%
40	2729.90%		
41	2884.50%		
42	3042.19%		
43	3203.03%		
44	3367.09%		

I valori indicati nella tabella trovano applicazione per gli acquisti effettuati il 1° gennaio dell'anno civile in cui la persona assicurata ha compiuto l'età LPP riportata nella colonna "Età" (anno civile meno l'anno di nascita). In caso di acquisti nel corso dell'anno, l'importo dell'aveve di vecchiaia massimo è il risultato del valore intermedio dei mesi trascorsi dal 1° gennaio, riferito ai valori in tabella al 1° gennaio dell'anno d'acquisto e gli analoghi valori al 1° gennaio dell'anno successivo.

Esempio: acquisto massimo all'età di 49 anni

Accredito di vecchiaia CHF 2'500	Avere di vecchiaia max. 4237.94%	CHF 105'949
	./. Avere di vecchiaia disponibile	CHF 60'000
	Acquisto massimo all'età di 49 anni	CHF 45'949

Indice analitico

accredito di vecchiaia	9, 10, 31
acquisti.....	27
adeguamento all'evoluzione dei prezzi.....	20
affiliazione facoltativa	22
alienazione	25
aliquota di conversione.....	11, 12, 13
ammissione	7, 9, 27
ammontare della rendita d'invalidità.....	15
ammontare della rendita per figli d'invalido.....	15
ammontare della rendita per il convivente.....	17
ammontare della rendita per orfani	17
area economica costituita da Svizzera e Liechtenstein	23
assegno per grandi invalidi.....	19
assicurazione complementare.....	26
assicurazione del rischio postumo	23
assicurazione d'indennità giornaliera	15
assicurazione infortuni.....	19, 21
assicurazione militare	19
attività lucrativa.....	12, 14, 16
attività lucrativa indipendente	7, 23
attività principale.....	7
atto di morte.....	21
atto di nascita	21
autenticazione della firma.....	21, 23, 24
avente diritto	18
avere di vecchiaia	9, 10, 11, 12, 22, 24, 25, 26, 30, 31
avere di vecchiaia LPP	6, 10, 23
basi di calcolo	9
capacità al lavoro.....	7
capitale di decesso	17, 18
capitale di vecchiaia	11
caso di previdenza.....	28, 29
cassa di compensazione AVS.....	23
causa del decesso.....	21
certificato medico.....	14, 21
certificato, personale	9, 28
cessione.....	19
clausola di riserva	8
colpa	19
commissione d'assicurazione.....	20, 28, 29
compagnia gerente.....	4, 28
comunità europea.....	23
concubinato	17, 28
congedo di maternità	10
coniuge	16, 18, 23, 25
coniuge divorziato.....	17
consiglio di fondazione	4, 29
conteggio	8
conto di libero passaggio.....	23
contratto di lavoro	7
contratto di tirocinio	21
contributi	26, 28
contributo dovuto per un anno.....	23
controllo degli abitanti.....	23
controversie giuridiche.....	29
convenzione d'adesione	5
convenzione d'affiliazione.....	6

convivente	17, 18
convivenza.....	17, 18, 21
coordinamento	18
copertura previdenziale	8
copertura previdenziale definitiva.....	8
copertura previdenziale provvisoria.....	8
coppie omosessuali	6
costituzione in pegno.....	24
creditore pignoratizio	23
data di nascita	21
dati personali	28
datore di lavoro.....	5, 7, 10, 15, 22, 26, 28
decesso	16, 19, 20, 28
decesso per infortunio	16, 17
decisione dell'AI.....	21
decisione dell'AVS.....	21
deduzione fiscale sugli acquisti	27
dipendenti	7, 22, 26
diritti alle prestazioni	28
diritto al capitale di decesso	17
diritto alla rendita	11, 17
diritto alla rendita per coniugi	16
diritto alla rendita per figli.....	18
diritto del coniuge divorziato	17
disoccupazione.....	10
ditta affiliata	10, 14, 20, 22, 24, 28
divorzio	6, 22, 23, 26
documentazione	25
documenti	21
documenti giustificativi.....	23
domicilio.....	29
entrata in vigore.....	29
eredi.....	18, 25
esigibilità.....	21, 22, 24
esonero dal pagamento dei contributi	14, 26
estero.....	7
età determinante.....	9
età di pensionamento	11, 12, 13, 17, 20, 25, 26
evoluzione dei prezzi	11, 20
figli	18
figli elettivi	18
figliastri.....	18
finanziamento	5, 26, 27, 28
fondo di garanzia.....	20, 27
Forma delle prestazioni	21
formazione	21, 28
foro competente.....	29
fratelli	18
genitori.....	18
giorno del decesso	16
giustificazione del diritto alle prestazioni	21
grado d'invalidità.....	14, 15
impignorabilità	21
importo del capitale di decesso	18
importo della rendita di vecchiaia	11
importo di riscatto	13, 27
importo massimo consentito per l'acquisto	26
importo minimo del prelievo anticipato	25
incapacità al lavoro.....	14, 16
incapacità di guadagno.....	13
incredibilità	21

indennità di capitale	20, 21, 22
indennità giornaliera	19
infermità congenita	14, 16
informazione delle persone assicurate	28
infortunio	10, 19, 21
infrazione dell'obbligo di informazione e notifica	28
inizio dell'assicurazione di previdenza	7
insolvenza	20
insorgenza dell'incapacità al lavoro	14, 16
interesse di mora	20, 23
interessi	21, 22
invalidità	14, 19, 28
invalidità parziale	15
istituto collettore	23
LAINF	19
LAM	19
lavoratori indipendenti	6, 7, 8, 10, 22
libero passaggio	22
libretto di famiglia	21
liquidazione parziale	24
luogo di adempimento	29
malattia	10, 16, 19
mantenimento	17
maternità	10
matrimonio	17
mezza rendita	14
minorenni	14
misure di reintegrazione	19
modifica del grado d'invalidità	15, 20, 28
modifica del regolamento	29
mutui ipotecari	24
notifica	7, 28
Notifica	28
nuove nozze	16
obbligo d'ammortamento	24
obbligo d'informazione	28
obbligo di notifica	28
obbligo di prestazione	18
obbligo di versamento dei contributi	10, 26
obbligo di versamento del salario	10
obbligo di versare la prestazione	15
orfano	18
organizzazione	28
organo d'applicazione	21, 23, 28
pagamento in contanti	23
partner dello stesso sesso	6
pensionamento	11, 12, 13, 20, 27
pensionamento anticipato	27
pensionamento differito	12
pensionamento flessibile	12
pensionamento parziale	13
periodo d'attesa	15
persona assicurata	12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29
persone aventi diritto	17, 28
piano di previdenza	5, 15
polizza di libero passaggio	23
prelievo anticipato	24, 25
prelievo differito delle prestazioni di vecchiaia	12
prescrizione	19
prestazione	20
prestazione di capitale	19

prestazione di libero passaggio	22, 23, 24, 25, 26, 28
prestazione di vecchiaia	12
prestazione in capitale	12, 16
prestazioni d'invalidità	12, 19, 21
prestazioni di rischio	26
prestazioni minime	19
prestazioni minime legali	18
prestazioni minime LPP	8
prestazioni per superstiti	12, 16, 19, 23
prestazioni previdenziali	18, 24, 25
previdenza professionale	6
promozione della proprietà abitativa	22
proparis	4, 6, 24, 27, 29
proprietà di un'abitazione	24, 25
proroga provvisoria del rapporto di assicurazione	15
protezione dei dati	6, 9, 29
quarto di rendita	14
questionario domande di salute	8, 9
rapporti dei medici	21
rapporto di lavoro	22, 28
redditi computabili	19, 28
reddito annuo AVS	10
reddito da lavoro	28
reddito presumibilmente venuto a mancare	19
reddito sostitutivo	19
regolamento dei costi	24, 26
regolamento organizzativo ed elettorale	27
rendita	17, 20, 21
rendita di invalidità	11, 14, 15, 19, 20, 21
rendita di vecchiaia	11, 12, 16
rendita di vecchiaia AVS	21
rendita per coniuge superstite	12, 16, 17, 18, 20, 21
rendita per coniugi	16
rendita per figli	21
rendita per figli di pensionato	11, 12, 18
rendita per figli d'invalido	18, 20
rendita per il convivente superstite	17
rendita per orfani	12, 17, 18, 20
rendite per figli di pensionato	12
restrizione del diritto d'alienazione	24
richiesta di rimborso	23
riduzione	10
riduzione del grado di occupazione	13
riduzione delle prestazioni	19
rilascio di informazioni	29
rimborso	23, 25
salario annuo	22
salario annuo AVS	10
salario assicurato	10
salario minimo	16
scala dei contributi	5, 26
sentenza di divorzio	17
spese amministrative	24
stato civile	28
successione	18
surrogazione	19
tabella d'acquisto	30, 31
tasse	24
tre quarti di rendita	14
tribunale	29
unione domestica registrata	6

uscita	22, 24, 26
valore di trasformazione in rendita	19
versamento	20
versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia	12
versamento in contanti	23
versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia	10, 13
violazione dell'obbligo di dichiarazione	7

Appendice 1 al

Regolamento di previdenza 2014

Seconda parte: disposizioni generali

Valido dal 1° gennaio 2016

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato di previdenza (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

Il 26 ottobre 2015 la commissione d'assicurazione ha deciso di adeguare la seconda parte: Disposizioni generali del regolamento di previdenza, in vigore dal 1o gennaio 2014, come di seguito specificato.

Il consiglio di fondazione ha approvato tali adeguamenti il 26 novembre 2015.

11.1.5 L'assicurato ha la possibilità di riscattare tutte le prestazioni previste dal regolamento, a condizione che abbia trasferito alla cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio e non percepisca una rendita completa d'invalidità. La relativa decisione d'acquisto può essere presa all'atto dell'affiliazione alla cassa pensione o in un secondo tempo. Se sono stati attuati prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione, gli acquisti di anni di contribuzione possono essere effettuati solo quando è stato rimborsato l'importo del prelievo anticipato o lo stesso non può più essere rimborsato per motivi d'età. Le restrizioni di cui sopra non si applicano alle prestazioni riacquistate in caso di divorzio (art. 22c LFLP).

L'importo massimo consentito per l'acquisto corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia massimo al momento del miglioramento delle prestazioni e l'effettivo avere di vecchiaia disponibile. L'aver di vecchiaia massimo corrisponde all'aver di vecchiaia che, secondo il piano di previdenza, l'assicurato avrebbe accumulato con un periodo contributivo privo di lacune, con l'attuale salario assicurato, e in considerazione del 2% di interessi fino alla data del versamento; **un tasso d'interesse eventualmente inferiore viene definito nel relativo piano di previdenza**. Gli averi di libero passaggio non trasferiti e gli averi depositati nel pilastro 3a che eccedono i limiti stabiliti dal Consiglio federale, nonché i prelievi anticipati per la promozione della proprietà di un'abitazione che non possono essere più rimborsati per motivi d'età, devono essere computati all'importo massimo dell'acquisto.

Per le persone provenienti dall'estero che non sono ancora mai state affiliate a un'istituzione di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni successivi all'affiliazione il versamento supplementare a titolo d'acquisto annuo può ammontare al massimo al 20% del salario assicurato.

Allegato 1: Tabelle d'acquisto

Annullato

Appendice 2 al

Regolamento di previdenza 2014

Seconda parte: disposizioni generali

Validità dal 1° gennaio 2017

Nel presente regolamento, tutte le designazioni di persone e funzioni si riferiscono in maniera uguale a entrambi i sessi. Le disposizioni regolamentari hanno di norma la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico del diritto derivante dal regolamento in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera, Berna

Con decisione del 15 marzo 2017, il consiglio di fondazione emana, con validità al 1° gennaio 2017, la seguente Appendice 2 al summenzionato regolamento. Quest'ultimo è adeguato secondo le seguenti disposizioni:

Cifra 6.1.5 Diritto dell'ex coniuge

L'ex coniuge è equiparato alla vedova o al vedovo nella misura della previdenza obbligatoria, se il matrimonio è durato almeno dieci anni ed è stata assegnata al coniuge, al momento del divorzio, una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 CC o ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 CC (art. 124e cpv. 1 CC o art. 34 cpv. 2 e 3 LUD in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata). Il diritto sussiste fino al momento in cui la rendita sarebbe stata dovuta.

Le prestazioni per i superstiti della fondazione saranno ridotte dell'ammontare che eccede, insieme alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, il diritto stabilito dalla sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell'AVS saranno computate nel calcolo solo se sono più elevate rispetto al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia AVS.

Cifra 8.4 Riduzione delle prestazioni di previdenza

Il secondo paragrafo della cifra 8.4.1 viene modificato come segue:

Sono computabili le prestazioni di natura e scopo affine, che vengono versate alla persona avente diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali rendite o prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione della rendita di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione di assegni per grandi invalidi, delle indennità uniche in capitale e di prestazioni analoghe. Le rendite per orfani per i figli dell'avente diritto saranno ugualmente considerate. Per i beneficiari di prestazioni d'invalidità sarà inoltre computato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito, fatta eccezione per il reddito supplementare che si raggiunge partecipando a misure per il reinserimento ai sensi dell'art. 8a della Legge federale sull'assicurazione per invalidità (LAI). **Conformemente all'art. 24 cpv. 2ter OPP 2, la parte di rendita assegnata in seguito a divorzio al coniuge creditore continua a essere computata al coniuge debitore.**

La cifra 8.4.2 viene modificata come segue:

Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS sono considerate redditi conteggiabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità uniche in capitale e di prestazioni analoghe. Le prestazioni della cassa pensioni vengono ridotte nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% dell'importo che, nel calcolo del sovrindennizzo eseguito immediatamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, era considerato come guadagno presumibilmente perso. L'importo sarà adeguato al rincaro registrato tra il raggiungimento dell'età di pensionamento e il momento del calcolo. L'ordinanza sull'adeguamento delle rendite per i superstiti e le rendite d'invalidità all'evoluzione dei prezzi è applicabile per analogia. **Conformemente all'art. 24 cpv. 2ter OPP 2, la parte di rendita assegnata in seguito a divorzio al coniuge creditore continua a essere computata al coniuge debitore.**

Cifra 8.9 Versamento

La cifra 8.9.5 sarà modificata come segue:

Se la persona assicurata è coniugata, il versamento della liquidazione in capitale è possibile solo se il coniuge dà il suo assenso per iscritto. La firma del coniuge deve essere autenticata. Lo stesso vale per analogia anche nel caso di una convivenza registrata secondo la cifra 6.2. Se non è possibile raccogliere l'assenso o se esso viene rifiutato senza un motivo valido, è possibile rivolgersi al tribunale civile.

Cifra 8.13 Divorzio

Viene ora inserita la cifra 8.13.:

- Principi
- ¹ In caso di divorzio, secondo il diritto svizzero, il tribunale competente decide sui diritti dei coniugi in base agli artt. 122 fino a 124e CC, eventualmente suddividendo le prestazioni di uscita e le rendite di vecchiaia nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale.
 - ² Per quanto concerne gli assicurati invalidi che, al momento della presentazione della domanda di divorzio, non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento, viene considerata vincolante e deve essere eventualmente suddivisa la prestazione d'uscita alla quale l'assicurato invalido avrebbe diritto in caso di cessazione dell'invalidità.
 - ³ In caso d'avvio di una procedura di divorzio, l'erogazione delle rendite per i figli già in corso rimane invariata.
 - ⁴ Per il conguaglio della previdenza professionale sono competenti esclusivamente i tribunali svizzeri. Qualora sentenze di divorzio estere si esprimessero su una suddivisione dei diritti nei confronti di istituti di previdenza svizzere, deve essere disponibile una dichiarazione di riconoscimento e di esecutività (sentenza o decisione) del tribunale svizzero competente affinché la divisione possa essere eseguita.
- Utilizzo
- ⁵ L'ammontare e l'utilizzo di un diritto a prestazioni d'uscita da trasferire o a una rendita da ripartire dipendono dalla sentenza del tribunale, passata in giudicato.
- Divisione della prestazione d'uscita: Riduzione dell' avere di vecchiaia e delle prestazioni
- ⁶ Qualora, nell'ambito dell'esecuzione del divorzio, venga trasferita una parte della prestazione d'uscita, l' avere di vecchiaia sarà ridotto dell'importo richiesto quando la sentenza di divorzio sarà passata in giudicato. In caso di invalidità parziale, l'importo da trasferire sarà addebitato, nella misura in cui possibile, alla parte attiva.
 - ⁷ L' avere di vecchiaia verrà ridotto in modo tale che la proporzione tra l' avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio rimanga costante.
 - ⁸ L'organo di esecuzione riduce le aspettative sulle prestazioni di vecchiaia e sulle prestazioni assicurate in caso di decesso e di invalidità se queste sono dipendenti dall'ammontare dell' avere di vecchiaia (possibili prestazioni future).
 - ⁹ L'organo di esecuzione riduce le prestazioni in corso e in aspettativa della previdenza obbligatoria (rendita d'invalidità vitalizia secondo la LPP e prestazioni dipendenti).
- Divisione delle prestazioni di rendita in corso: Riduzione delle prestazioni
- ¹⁰ Se, nell'ambito del divorzio, viene concessa all'ex coniuge dell'assicurato una parte di una prestazione di rendita in corso, la rendita in corso viene ridotta per l'assicurato dell'importo concesso. La divisione della rendita avviene nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
 - ¹¹ La prestazione di rendita in corso viene ridotta per l'assicurato quindi in modo tale che la proporzione tra la quota di rendita obbligatoria e quella sovraobbligatoria rimanga costante. L'organo di esecuzione riduce di conseguenza le aspettative dipendenti dall'ammontare della rendita su possibili prestazioni future.

- Rendita del divorzio
- ¹² La parte di rendita assegnata all'ex coniuge dell'assicurato viene convertita dalla fondazione in una rendita del divorzio vitalizia da corrispondere al coniuge creditore (beneficiario della rendita del divorzio) al momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato, secondo le disposizioni dell'art. 19h OLP. Questa nuova rendita del divorzio non giustifica aspettative sulle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. La proporzione tra la prestazione obbligatoria e quella sovraobbligatoria viene mantenuta.
- ¹³ La rendita del divorzio viene versata in contanti ai sensi dell'art. 22e LFLP se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento ai sensi della LPP oppure è il beneficiario a poter esigere il pagamento in contanti (prelievo di una rendita d'invalidità completa dell'AI o raggiungimento dell'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP).
- ¹⁴ La liquidazione in capitale al coniuge creditore della rendita del divorzio da versare in contanti non è possibile.
- ¹⁵ Se non sussiste alcuna ragione per il pagamento in contanti, la rendita del divorzio viene trasferita all'istituzione di previdenza del coniuge creditore ai sensi delle disposizioni dell'art. 19j OLP. Lo stesso vale quando il coniuge creditore richiede espressamente il trasferimento, sulla base dell'art. 22e cpv. 2 seconda frase LFLP.
- ¹⁶ L'organo di esecuzione trasferisce – invece della rendita del divorzio all'istituzione di previdenza del coniuge creditore – una liquidazione in capitale unica all'istituzione di previdenza, se il coniuge creditore e la sua istituzione di previdenza danno il loro assenso. La conversione delle rendite del divorzio in una liquidazione in capitale poggia sulle basi di calcolo definite nel regolamento per determinare gli accantonamenti e le riserve, valide al momento del trasferimento. Con la liquidazione in capitale si estinguono tutti i diritti del coniuge creditore nei confronti della fondazione.
- ¹⁷ Qualora mancassero i dati necessari al trasferimento, l'organo di esecuzione trasferisce la rendita del divorzio non prima di sei mesi, al massimo dopo due anni, alla Fondazione istituto collettore LPP.
- Riacquisto
- ¹⁸ L'assicurato attivo ha la possibilità, nell'ambito della prestazione d'uscita trasferita, di effettuare riacquisti totali o parziali. Le disposizioni relative all'entrata nella fondazione si applicano per analogia. I prelievi dalla parte d'invalidità della previdenza non possono essere riacquistati.
- ¹⁹ Un tale acquisto viene accreditato all'avere di vecchiaia obbligatoria e sovraobbligatoria in modo corrispondente alla proporzione al momento del versamento. Le prestazioni in aspettativa precedentemente ridotte aumentano di conseguenza.
- Far rivalere i diritti degli assicurati nei confronti di altre istituzioni di previdenza
- ²⁰ Se un versamento o la rendita del divorzio trasferito/a alla fondazione sulla base di una sentenza di divorzio a favore di un assicurato supera l'importo massimo possibile di acquisto nelle prestazioni regolamentari secondo la cifra 11.2., la parte eccedente viene trasferita su un conto di libero passaggio secondo quanto indicato dall'assicurato.
- ²¹ L'assicurato beneficiario deve informare l'istituzione di previdenza del coniuge debitore sull'eventuale nuovo indirizzo di pagamento (ad es. in caso di uscita, pagamento in contanti a seguito di pensionamento, in caso di passaggio all'istituto di libero passaggio per mancata possibilità di acquisto ecc.).

Compensazione di diritti reciproci

²² La compensazione di diritti reciproci su prestazioni d'uscita o parti di rendita concesse è possibile. La conversione di rendite in una liquidazione in capitale poggia sulle basi di calcolo definite nel regolamento per determinare accantonamenti e riserve, valide al momento dell'avvio del procedimento di divorzio. È determinante l'importo della rendita assegnato prima della conversione nella rendita del divorzio.

Pensionamento durante il procedimento di divorzio

²³ Se il pensionamento si verifica per un assicurato durante il procedimento di divorzio, la fondazione riduce la rendita se deve essere trasferita una prestazione d'uscita. Come compensazione, ai sensi dell'art. 19g LFLP, per i versamenti di rendite nel frattempo troppo elevati, la fondazione riduce inoltre la prestazione di uscita da trasferire e riduce anche la rendita.

Cifra 11.1 Contributi

Viene ora inserita la cifra 11.1.8.:

In caso di prestazioni d'entrata e trasferimenti in seguito a divorzio, l'accredito proporzionale si basa sull'aver di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio secondo le indicazioni dell'istituzione di previdenza che effettua il trasferimento.

In caso di riacquisto dopo il divorzio e di rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni, l'accredito avviene nella stessa proporzione del versamento precedente. Se la quota dell'aver obbligatorio relativa al prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni non è più individuale, l'accredito avviene sulla base dell'attuale divisione dell'aver di vecchiaia.

Gli acquisti dell'assicurato nelle prestazioni regolamentari e per il pensionamento anticipato, i versamenti del datore di lavoro nonché altri versamenti, come ad es. quelli della fondazione, vengono accreditati all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.